

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE DEL

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO

Soc. CARTIERE CENTRALI:
Via Appia Nuova, 246-248 - ROMA

SOMMARIO —		100
DEL'N. 6 DELL'ANNO 1920		
La convenzione fra l'Italia e l'Argentina in materia di infortuni sul lavoro, di T. Perassi .	Pa	g. 20
lavoro. Italia-Argentina. — Convenzione su le indennità per gli infortuni sul lavoro (216)	×	21
 Tunisia. — Decreto beylicale 24 gennaio 1920, relativo alle scuole private (217). Marocco. — Dahir 8 marzo 1920, che istituisce delle sovvenzioni per incoraggiare il dissodamento dei terreni (221) - Decreto 9 marzo 1920, che fissa le modalità per l'applicazione del Dahir 8 marzo 1920 sul dissodamento dei terreni (222). 		
Notizie sull'emigrazione e sul lavoro Italia. — Movimento delle rimesse degli emigranti (224) - Sotto- scrizioni all'ultimo Prestito Nazionale Consolidato 5 % al- l'estèro (224).		22
Francia. — Movimento dell'immigrazione operaia e collocamento della mano d'opera straniera (225). Inghilterra. — Naturalizzazione degli stranieri durante il 1919 (228). Suizzera Controllo dell'immigrazione operaia e collocamento della mano d'opera stranieri durante il 1919 (228).		
Svizzera. — Controllo sul soggiorno degli stranieri (229) - Mercato del lavoro (230). Malta. — Emigrazione maltese (230). Marocco. — Mercato del lavoro (231). Tunisia. — Regime delle scuole italiane e trattamento degli italiani in materia degli infortuni sul lavoro (22).		
della popolazione francese (233). Canadà. — Condizioni generali del lavoro e della immigra		
Stati Uniti. — Condizioni del lavoro e dell'emigrazione nel 1º trimestre 1920 (238) - Assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (239). Argentina. — La crisi dell'agricoltura (239) - Trattative per un accordo internazionale sud-americano per le limitazioni alla immigrazione (240) - Rincaro del costo della vita (240). Giappone. — Emigrazione giapponese verso il Sud-America (241).		
Movimento dell'emigrazione italiana Tavole statistiche. — Emigrazione transoceanica. — Movimento mensile delle partenze e degli arrivi di emigranti transoceanici nei porti del Regno nell'anno 1920 (242). Entigrazione non transoceanica. — Movimento mensile dell'espatrio di emigranti italiani non transoceanici distribuiti per paesi di destinazione (243).	»	• 242
Massime di giurisprudenza))	244
Varie	»	247
Atti Ufficiali Leggi e Decreti. — R. Decreto 28 marzo 1920, n. 538, che autorizza il Commissariato generale dell'emigrazione e fami-	"	250
temporaneamente alle autorità competenti del Regno i moduli necessari per il rilascio dei passaporti per l'estero per i cittadini che sono considerati o si presumono emigranti (250) - R. Decreto 8 aprile 1920, che istituisce presso il Commissariato generale dell'emigrazione una Commissione per le assicurazioni sociali degli emigranti italiani all'estero (251). Atti parlamentari. — Risposte scritte a interrogazioni parlamentari (253). Atti di amministrazione. — Circolari (256)		
Bibliografia	»	265

La Convenzione fra l'Italia e l'Argentina

in materia d'infortuni sul lavoro

 La materia della responsabilità degli imprenditori per gli infortuni degli operai sul lavoro, prima regolata secondo i principii del diritto comune, ha ottenuto nell'ordinamento giuridico dell'Argentina una disciplina propria con la legge federale 11 ottobre 1915 n. 9688 e col relativo regolamento 14 gennaio 1916. (1) Il sistema adottato da questa legge si informa ai criteri generali, che hanno ispirato nella legislazione più recente dei diversi paesi il regolamento di questa parte dei rapporti fra datori di lavoro ed operai.

2. L'infortunio di un operaio sul lavoro è contemplato come un fatto che dà luogo ad un'obbligazione di responsabilità per l'imprenditore, al cui sorgere non è richiesto il concorso, e quindi l'accertamento, di una colpa dell'imprenditore nell'avvenimento dell'infortunio. L'infortunio crea l'obbligo concreto di responsabilità tanto se esso avviene per caso fortuito, quanto per forza maggiore, inerente al lavoro. L'imprudenza professionale del sinistrato, in quanto è derivazione dell'esercizio abituale di qualunque genere di lavoro, non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità. Tale responsabilità è, invece, esclusa, quando l'infortunio è stato intenzionalmente provocato dalla vittima, od è esclusiva conseguenza di una colpa grave della medesima, e quando l'infortunio è dovuto a forza maggiore estranea al lavoro. (L. art. 4).

Il rapporto di responsabilità per infortuni sul lavoro, quale & determinato nei suoi elementi dalla legge speciale, nasce limitatamente ai datori di lavoro, che impiegano operai in imprese di categorie determinate, e rispetto agli operai ed impiegati, il cui

⁽¹⁾ V. Bollettina dell'emigrazione, 1916, pag. 525, 531.

salario annuo non eccede i tremila pesos. Lo Stato, le Provincie ed i Comuni sono equiparati agli imprenditori agli effetti della legge sulla responsabilità per gli infortuni.

L'obbligo di responsabilità nascente dall'infortunio a carico dell'imprenditore ha il seguente contenuto: l'obbligo dell'assistenza medica e farmaceutica all'operaio infortunato; l'obbligo di sostenere le spese di sepoltura dell'operaio morto in conseguenza dell'infortunio; l'obbligo di corrispondere una determinata indennità all'operaio infortunato o, in caso di infortunio mortale, alla famiglia dell'operaio. La famiglia dell'operaio morto in seguito ad infortunio, agli effetti della legge sulla responsabilità per gli infortuni sul lavoro, è costituita dal coniuge superstite e dai figli minorenni; si considerano, inoltre, come facenti parte della fa miglia i nipoti ed i fratelli fino al sedicesimo anno di età e gli ascendenti, a condizione che al momento dell'infortunio essi vivessero a carico della vittima.

3. La legge argentina, con tale sistema, non attua il principio generale della responsabilità dell'imprenditore nella forma, adottata dalle più moderne legislazioni, dell'assicurazione obbligatoria degli operai contro gl'infortuni sul lavoro. Il diritto argentino non crea in via assoluta nel singolo imprenditore l'obbligo di assicurare agli operai dipendenti le prestazioni e le indennità, stabilite dalla legge, nel caso d'infortunio, convertendo l'obbligazione generica e potenziale della responsabilità nell'obbligo attuale e concreto dell'assicurazione. Tale conversione è preveduta soltanto come facoltà dell'imprenditore. Gli imprenditori possono farsi sostituire nelle obbligazioni, che ad essi derivano dalla legge, da una compagnia di assicurazione o da un'associazione per l'assicurazione padronale, presso la quale abbiano contratto un'assicurazione a favore degli impiegati od operai, per i quali la legge pone a carico di essi la responsabilità per infortuni. La possibilità di tale sostituzione di una compagnia od associazione di assicurazione è subordinata a due requisiti: che la compagnia od associazione, con la quale l'imprenditore stipula il contratto di assicurazione a favore degli impiegati e degli operai, presenti le condizioni stabilite dalla legge, e che le indennità, che col contratto di assicurazione la compagnia si obbliga di corrispondere, non siano inferiori a quelle stabilite dalla legge. (L. art. 7).

E da rilevare che nel sistema stabilito dalla legge argentina le indennità in caso d'infortunio mortale o di incapacità permanente assoluta o parziale al lavoro sono fissate in una somma capitale, determinata in base al salario; ma l'obbligazione dell'imprenditore o dell'assicuratore verso l'infortunato, o gli aventi diritto, non si adempie mediante il pagamento dell'indennità capitale fatto direttamente ad essi. L'imprenditore o l'assicuratore per liberarsi dall'obbligazione devono versare il capitale corrispondente all'indennità dovuta, alla « Sezione infortuni » istituita presso la Cassa Nazionale delle Pensioni. Questa investe i fondi incassati a titolo di indennità per infortuni nell'acquisto di titoli di credito dello Stato e corrisponde mensilmente agli interessati le rendite prodotte da tali titoli. (L. art. 9; Reg. art. 105).

L'infortunio sul lavoro è contemplato dalla legge argentina come un fatto, che dà luogo all'obbligo dell'imprenditore di corrispondere le indennità stabilite, anche quando manchino persone, che secondo la legge abbiano diritto alla indennità, o quando gli aventi diritto stranieri, perdono il diritto alle indennità cessando di risiedere nel territorio argentino. L'obbligo di corrispondere le indennità, in tali casi, sussiste verso la «Cassa di garanzia», istituita presso la Cassa Nazionale delle Pensioni. (L. art. 10).

4. Il rapporto di responsabilità dell'imprenditore, o, per esso, dell'assicuratore, verso l'operaio o impiegato e gli aventi diritto, quale è contemplato dalla legge speciale, ha per fonte l'infortunio, indipendente dalla colpa o dal dolo dell'imprenditore. A fondamento di tale configurazione del rapporto giuridico sta il cosidetto « rischio professionale ». La legge speciale prevede, peraltro, il caso che l'infortunio sia dovuto a dolo od a colpa dell'imprenditore. In tal caso l'operaio od impiegato e gli aventi diritto hanno la facoltà di considerare il fatto dell'infortunio sotto due aspetti diversi: o come fatto che dà luogo al rapporto di responsabilità speciale per infortuni, quale è disciplinato dalla legge speciale, oppure come fatto che dà luogo al rapporto di responsabilità secondo il diritto comune. L'interessato deve scegliere. L'azione promossa per far valere il diritto all'indennità secondo la legge speciale implica perdita di ogni diritto a risarcimento dei danni in base al diritto comune, e viceversa. L'azione derivante dalla legge speciale è soggetta alla prescrizione breve di un anno, che decorre dal momento in cui si produsse il fatto costitutivo dal rapporto di responsabilità.

5. La legge argentina, oltre che per il sistema generale a cui si è informata nel dare regolamento alla materia, differisce notevolmente dalla corrispondente legge italiana (T.U. 31 genuaio 1904) per ciò che concerne le norme sul trattamento degli operai stranieri e dei loro aventi causa, e sulle condizioni di residenza per il godimento delle indennità. E' noto che la legge italiana, coerente allo spirito generale dell'ordinamento giuridico italiano in materia di trattamento degli stranieri, non contiene nessuna norma che faccia un trattamento differenziale agli stranieri. L'insieme delle norme della legge italiana si indirizza indistintamente a cittadini ed a stranieri. Alla legge argentina è estraneo questo spirito liberale di incondizionata assimilazione degli stranieri ai cittadini. Essa, a tale riguardo, contiene la norma seguente: gli aventi causa dell'operaio straniero non avranno diritto ad alcuna indennità se al momento dell'infortunio non risiedevano nel territorio argentino. In secondo luogo, la legge argentina, a differenza di quella italiana, subordina il godimento del diritto alle indennità per incapacità temporanea al lavoro alla condizione, che l'operaio infortunato mantenga la sua residenza nel territorio argentino. Questa norma non si indirizza esclusivamente agli operai stranieri, onde sotto l'aspetto formale non può dirsi che faccia un trattamento differenziale agli stranieri in confronto ai cittadini, in quanto si estende anche a questi ultimi; ma, nella sua efficienza pratica, si risolve in una norma di sfavore per gli stranieri, i quali, con una frequenza estremamente superiore che i cittadini, sono posti nella necessità, per il fatto di essere stranieri, di lasciare il territorio, argentino. In un paese di densa emigrazione, come l'Argentina, quella norma è destinata ad avere una notevole frequenza di applicazione, in quanto l'operaio immigrato, che in seguito ad un infortunio sia reso incapace al lavoro, è indotto a rimpatriare per ricongiungersi alla famiglia perdendo così il diritto all'indennità. La legge argentina, insieme con la norma che pone un trattamento differenziale per gli aventi diritto dell'operaio straniero, stabilisce, peraltro, che gli eredi dell'operaio straniero, che al momento dell'infortunio non risiedevano nel territorio argentino, godranno delle indennità stabilite dalla legge qualora « mediante accordi o trattati internazionali si fosse stabilita la reciprocità al riguardo ». L'assimilazione integrale degli aventi diritto dell'operaio straniero ai cittadini è, in altri termini, subordinata alla cosidetta reciprocità diplomatica, ossia si attua rispetto a quelli stranieri rispetto ai quali l'Argentina siasi obbligata internazionalmente verso lo Stato, a cui essi appartengono, a fare tale trattamento di parità coi nazionali, mediante un accordo, che crei nell'Argentina un correlativo diritto di reciprocità verso l'altro Stato per il trattamento dei cittadini argentini nella stessa materia.

6. Le norme contenute nella legge argentina, che formalmente o di fatto costituiscono un trattamento di sfavore per gli stranieri in materia di indennità per infortuni, erano destinate ad avere una frequenza di applicazione particolarmente alta nei riguardi di cittadini italiani, dato il cospicuo movimento dell'emigrazione italiana nell'Argentina. Ciò indusse il Governo italiano, e per esso il Commissariato generale dell'emigrazione, subito dopo la promulgazione della legge argentina sulla responsabilità per gli infortuni sul lavoro, a preparare la via per la stipulazione di un accordo con l'Argentina, che assicurasse agli operai italiani ed ai loro superstiti un trattamento nell'ordinamento argentino uguale a quello che, indipendentemente da qualsiasi obbligo internazionale, la legge italiana già assicura ai cittadini argentini ed ai loro superstiti. Gli studi preparatori per questo accordo furono compiuti dal Commissariato generale dell'emigrazione. Il Governo argentino aderì alla proposta del Governo italiano di aprire le trattative per una convenzione. Circostanze varie ritardarono alquanto lo svolgimento delle trattative. Esse si svolsero a Buenos Ayres fra i plenipotenziari all'uopo incaricati dai due Governi: il comm. Vittore Cobianchi, inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Re d'Italia presso la Repubblica Argentina, e S. E. il Dr. Onorio Puevrredon, segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica Argentina. La negoziazione si chiuse il 27 marzo 1920 con la firma da parte dei plenipotenziari di una convenzione da ratificarsi dai due Stati.

7. La convenzione italo-argentina del 26 marzo 1920, stesa in due originali, uno in lingua italiana e l'altro in lingua castigliana, consta di 7 articoli. Essa è sostanzialmente analoga alla convenzione tra l'Argentina e la Spagna, che pur portando una data anteriore (firmata il 27 novembre 1919) è informata ai risultati delle negoziazioni, che da tempo erano state avviate tra l'Italia e l'Argentina. L'obbiettivo generale della convenzione è espresso nel preambolo, in cui si dichiara che essa è conchiusa per « regolare di comune accordo la condizione degli operai dei due paesi, colpiti da infortunio sul lavoro nei propri rispettivi territori, assicurando loro i benefici della reciprocità agli effetti degli indennizzi corrispondenti ».

ART. 1.

I cittadini di ciascuno degli Stati contraenti che siano colpiti da infortunio sul lavoro nel territorio dell'altro Stato, così anche i loro eredi, avranno diritto alle indennità e agli altri trattamenti che la legge locale accorda ai nazionali.

Ognuno dei due Stati in conseguenza della norma espressa in questo articolo assume l'obbligo verso l'altro di fare, nel proprio ordinamento interno, ai cittadini di tale Stato, in quanto siano operai colpiti da infortunio sul lavoro od in quanto siano eredi di operai colpiti da infortunio, un trattamento di parità con i nazionali. Nell'ordinamento italiano, per il sistema della legge vigente sugli infortuni, la convenzione non esigerà nessuna innovazione, in quanto il principio dell'assimilazione degli stranieri ai cittadini è attuato nella sua pienezza. Nell'ordinamento argentino, invece, in conseguenza dell'obbligo internazionale assunto dall'Argentina con la convenzione, le norme della legge sulla responsabilità per infortunio, che contengono un trattamento differenziale per gli stranieri, dovranno non applicarsi ai cittadini italiani. In particolare, i superstiti dell'operaio italiano saranno ammessi al godimento delle indennità, indipendentemente dalla condizione che risiedessero nel territorio argentino al momento dell'infortunio. L'assimilazione ai nazionali, secondo l'espressa dizione dell'articolo 1, concerne non soltanto le indennità, ma anche

gii altri trattamenti (excepciones), che la legge locale accorda ai nazionali. Fra tali trattamenti o benefici, che la legge argentina concede agli operai colpiti da infortunio ed ai loro superstiti, sono da rilevare: la insequestrabilità delle indennità ed altri privilegi (L. art. 13); il beneficio del gratuito patrocinio nel procedimento giudiziale per l'accertamento del diritto alle indennità (L. art. 27).

ART. 2.

Nonostante qualsiasi disposizione della legge locale, il diritto alle indennità di cui all'articolo precedente, sussiste anche se l'operaio o l'impiegato danneggiato, o gli eredi, avessero abbandonato il territorio del paese dove avvenne l'infortunio o risiedessero in un altro paese.

La legge argentina, a differenza dall'Italiana, stabilisce, che l'operaio colpito da infortunio, che riporta una incapacità temporanea al lavoro, perde il diritto all'indennità corrispondente, dal giorno in cui lascia il territorio argentino (L. art. 14). Questa disposizione, così come è formulata nella legge argentina, non si indirizza esclusivamente agli stranieri, ma concerne anche i nazionali, non facendosi, a tale riguardo, alcuna distinzione. E' evidente, peraltro, che, in linea di fatto, una norma di tale contenuto è destinata ad avere concreta applicazione particolarmente nei riguardi di stranieri, per i quali, con una frequenza assai più notevole, operano i motivi di lasciare il territorio argentino, tanto più trovandosi in uno stato di incapacità, sia pure temporanea, al lavoro. In conseguenza di questo articolo della Convenzione, l'Argentina si obbliga a non applicare ai cittadini italiani tale norma, che condiziona il godimento dell'indennità per incapacità temporanea al lavoro alla residenza nel territorio argentino. Lo stesso articolo, in generale, crea fra i due Stati l'obbligo reciproco, che nei rispettivi ordinamenti interni il godimento di indennità per infortuni sul lavoro da parte degli operai infortunati e dei loro superstiti, appartenenti all'altro Stato, non sia subordinato, neppure in avvenire, alla condizione della residenza nel territorio dove avvenue l'infortunio.

Quando in conseguenza di un infortunio sul lavoro morisse nella Repubblica Argentina un operaio italiano o in Italia un operaio argentino, gli eredi della vittima avranno diritto a ricevere l'indennizzo legale corrispondente, qualunque sia il paese nel quale questi risiedessero.

La norma contenuta nel presente articolo è una particolare applicazione del principio generale formulato nell'art. 1. Allo stato attuale delle legislazioni, sia argentina che italiana, ciò che si stabilisce nell'art. 3 è già contenuto nell'articolo 1. Infatti la legge italiana assimila incondizionatamente i superstiti degli operai stranieri, vittime di infortunio, ai superstiti di operai nazionali. La legge argentina subordina, è vero, il diritto alle indennità dei superstiti di operai stranieri, morti per infortunio subito in Argentina, alla condizione, che essi risiedessero nel territorio argentino al momento dell'infortunio, ma questo trattamento differenziale in conseguenza dell'art. 1 della convenzione non sarebbe più applicabile ai superstiti di operai italiani. L'art. 1 della convenzione stabilisce l'obbligo dell'assimilazione degli operai italiani e dei loro superstiti agli operai argentini e loro superstiti, e, conseguentemente, i superstiti di un operaio italiano, morto per infortunio in Argentina, hanno diritto alle indennità alle medesime condizioni richieste per i superstiti degli operai argentini, per quali il diritto alle indennità non è subordinato alla condizione della residenza in territorio argentino al momento dell'infortunio. Il valore pratico dell'art. 3 consiste in ciò, che l'Argentina, e così l'Italia, mentre sono in facoltà di modificare le rispettive leggi nel senso di subordinare il diritto alle indennità dei superstiti di operai, anche nazionali, alla condizione della residenza nel rispettivo territorio, sarebbero però internazionalmente obbligate, in tal caso, a non subordinare a tale condizione il diritto alle indennità dei superstiti di un operaio dell'altro Stato, morto nel proprio territorio in seguito ad infortunio. Senza l'art. 3, che stabilisce tale obbligo, il principio della parità di trattamento non impedirebbe che una modificazione futura delle leggi attualmente vigenti nel senso accennato togliesse ai superstiti di operai italiani, morti in Argentina per infortunio, il diritto alla indennità, qualora non risiedessero nel territorio argentino al momento dell'infortunio.

ART. 4.

Quando in uno dei due paesi contraenti morisse un operaio come conseguenza d'un infortunio sul lavoro, qualunque fosse la nazionalità dell'operaio, i suoi eredi avranno diritto di riscuotere l'indennità legale corrispondente qualora risiedessero nell'altro paese contraente.

La semplice lettura di questo articolo fa avvertire come esso presenti, in una convenzione internazionale, una notevole singolarità. E' la disposizione più caratteristica della convenzione. In essa, infatti, non si parla, come avviene negli altri articoli, di cittadini italiani e di cittadini argentini, ma si stabilisce l'obbligo di ciascuno dei due Stati di corrispondere le indennità, previste. dalla rispettiva legge, agli eredi residenti nell'altro Stato, d'un operaio morto per infortunio nel suo territorio, qualunque sia la cittadinanza dell'operaio e dei suoi superstiti. L'inserzione di un articolo, che presenta questa singolare formulazione, non si comprenderebbe, se non si tiene presente la diversità delle legislazioni sulla cittadinanza vigenti nei due Stati. Ogni Stato ha nel proprio ordinamento interno una legislazione sulla cittadinanza, informata a criteri che possono essere in grado maggiore o minore diversi da quelli a cui si informano le legislazioni di altri Stati. Ogni ordinamento interno essendo distinto ed indipendente, la diversità di legislazione sulla cittadinanza importa la possibilità che uno stesso individuo sia qualificato come cittadino da più ordinamenti diversi. E' frequente il caso, che un individuo rispetto all'ordinamento giuridico argentino sia cittadino argentino e per l'ordinamento giuridico italiano sia cittadino italiano. Per analoghe ragioni è possibile che un individuo residente in Argentina. sia cittadino italiano in base all'ordinamento giuridico italiano, ma contemporaneamente sia investito dalla cittadinanza di un terzo Stato, ad esempio del Brasile, in base all'ordinamento di questo terzo Stato, L'art. 3 della convenzione con una formola felicemente congegnata mira a togliere gl'inconvenienti di questi possibili contrasti fra le leggi sulla cittadinanza dei vari paesi. Si pensi all'ipotesi di un individuo, che sia cittadino italiano in base al diritto italiano e cittadino brasiliano in base all'ordinamento giuridico brasiliano: se tale individuo muore in seguito ad

infortunio in Argentina, i suoi superstiti, residenti in Italia e cittadini italiani per l'Italia, potrebbero non essere riconosciuti italiani dall'Argentina agli effetti dell'applicazione dell'art. 3 della convenzione. L'art. 4 rende irrilevante ogni discussione sulla cittadinanza, e in base ad esso l'Argentina, trattandosi di superstiti residenti in Italia di un operaio morto per infortunio nel territorio argentino, è obbligata per il concorso di queste due condizioni di fatto a corrispondere ad essi le indennità. In base allo stesso art.4, inoltre, per l'Argentina il corrispondere le indennità ai superstiti residenti in Italia di un operaio morto in territorio argentino, anche se operaio e suoi eredi sono argentini in base al diritto argentino, diventa un obbligo internazionale verso l'Italia. In conclusione, la portata pratica dell'art. 4 che ne spiega la opportuna inserzione nella convenzione, è che esso tutela ef-• ficacemente gli interessi dei superstiti residenti in Italia, di operai italiani morti per infortunio in Argentina, qualunque sia ia cittadinanza che operai e superstiti possono avere in base all'ordipamento giuridico argentino o di altri Stati.

ART. 5

Rimane stabilito che la Cassa Nazionale di giubilazione e pensioni o l'Ufficio che disimpegna le funzioni relative al pagamento delle indennità per infortunio sul lavoro nella Repubblica Argentina o l'analogo Ufficio nel Regno d'Italia dovranno dare avviso ai Consoli dei paesi contraenti di ogni singolo caso affinchè l'infortunio sia comunicato agli eredi per gli effetti legali.

Le disposizioni poste da questo articolo non esigono un particolare commento. Il regolamento argentino fa obbligo sia agii operai infortunati sia all'imprenditore di denunziare gli infortuni alle autorità competenti. In conseguenza dell'art. 5 della convenzione, i Consoli italiani in Argentina dovranno essere informati dalla Cassa Nazionale di giubilazioni e pensioni degli infortuni, di cui siano vittima in Argentina operai italiani ad operai i cui superstiti risiedano in Italia.

ART. 6.

La presente convenzione si applicherà ai casi di indennità pendenti il cui pagamento non sia prescritto, per le vittime e per i loro eredi, nella Cassa di Giubilazioni o di pensioni in Argentina o nell'Ufficio corrispondente in Italia.

La legge argentina sulla responsabilità per gli infortuni sul lavoro è entrata in vigore il 1º febbraio 1916. Il progetto italiano della convenzione tendeva ad ottenere che la convenzione spiegasse i suoi effetti retroattivamente dal momento dell'entrata in vigore della legge argentina. La convenzione non ha accolto interamente, su questo punto, la proposta italiana. Tuttavia il presente articolo, la cui formulazione può non sembrare chiara, implica una parziale retroattività della convenzione. Il regime stabilito dalla convenzione, in base a tale articolo, si applicherà anche ad una serie di infortuni, avvenuti anteriormente alla data, che è stabilita per l'entrata in vigore della convenzione. L'efficacia retroattiva si estende a tutti quei casi di infortunio, per i quali le indennità dovute dagli imprenditori o dagli enti assicuratori non siano state definitivamente acquisite alla Cassa di garanzia, istituita dalla legge argentina.

ART. 7.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche scambiate in Buenos Ayres nella brevità possibile ed entrerà in vigore il trentesimo giorno che segnerà quello dello scambio delle ratifiche. Essa vigerà per un periodo di cinque anni e si considererà prorogata di anno in anno fino a quando non venga denunciata con l'anticipazione di un anno.

La ratifica della convenzione da parte del Presidente della Nazione Argentina, a norma dell'ordinamento costituzionale argentino, sarà preceduta da una legge di autorizzazione del Congresso. Si ha motivo di credere che lo scambio delle ratifiche non tarderà.

T. PERASSI

Prof. ord, nel R. Istituto Superiore di Bari.

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

Convenzione tra l'Italia e l'Argentina su le indennità per gli infortuni del lavoro. (Buenos Ayres, 26 marzo 1920).

ITALIA - ARGENTINA

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, e il Governo della Repubblica Argentina, animati dal desiderio di regolare di comune accordo la condizione degli operai dei due paesi, colpiti da infortunio sul lavoro nei propri rispettivi territori, assicurando loro i benefici della reciprocità agli effetti degli indennizzi corrispondenti, hanno nominato i propri Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia, S. E, il comm. Vittore Cobianchi, Sub Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso la Repubblica Argentina; e Sua Eccellenza il Presidente della Nazione Argentina, S. E. il dottor Onorio Pueyrredon, Suo Segretario di Stato per il Dipartimento degli Affari Esteri e Culto, i quali, dopo essersi comunicati i rispettivi loro pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. — I cittadini di ciascuno degli Stati contraenti che siano colpiti da infortunio sul lavoro nel territorio dell'altro Stato, così anche i loro eredi, avranno diritto alle indennità e agli altri trattamenti che la legge locale accorda ai nazionali.

Art. 2. — Nonostante qualsiasi disposizione della legge locale, il diritto alle indennità di cui all'articolo precedente, sussiste anche se l'operaio o l'impiegato danneggiato o gli eredi avessero abbandonato il territorio del paese dove avvenne l'infortunio e risiedessero in un altro paese.

Art. 3. — Quando a conseguenza di un infortunio sul lavoro morisse nella Repubblica Argentina un operaio italiano o in Italia un operaio argentino, gli eredi della vittima avranno diritto a ricevere l'indennizzo legale corrispondente, qualunque sia il paese nel quale questi risiedessero.

Art. 4. — Quando in uno dei due paesi contraenti morisse un operaio come conseguenza di un infortunio sul lavoro, qualunque fosse la nazionalità dell'operaio, i suoi eredi avranno diritto di riscuotere l'indennità legale corrispondente qualora risiedessero nell'altro paese contraente.

Art. 5. — Rimane stabilito che la Cassa Nazionale di Giubilazione e Pensioni o l'Ufficio che disimpegni le funzioni attinenti al pagamento delle indennità per infortuni sul lavoro nella Repubblica Argentina e l'analogo Ufficio nel Regno d'Italia dovranno dare avviso ai Consoli dei paesi contraenti in ogni singolo caso affinchè l'infortunio sia comunicato agli eredi agli effetti legali.

- Art. 6. La presente convenzione si applicherà ai casi di indennità pendenti il cui pagamento non sia prescritto, per le vittime o per i loro eredi, nella Cassa di Giubilazione e di Pensioni in Argentina o nell'Ufficio corrispondente in Italia.
- Art. 7. La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche scambiate in Buenos Aires nella brevità possibile ed entrerà in vigore il trentesimo giorno che seguirà quello dello scambio delle ratifiche. Essa vigerà per un periodo di cinque anni e si considererà prorogata di anno in auno fino a quando non venga denunciata con l'anticipazione di un anno.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari vi hanno firmato in doppio esemplare nel testo italiano e spagnolo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Buenos Aires, Capitale Federale della Repubblica Argentina, addi ventisei del mese di marzo, dell'anno millenovecento venti.

(L. S.) H. PUEYRREDON.

(L. S.) V. COBIANCHI.

TUNISIA

Decreto beylicale 24 gennaio 1920, relativo alle scuole private. (Journal Officiel Tunisien, 20 gennaio 1920).

- Art. 1. Ogni persona, che desidera aprire una scuola privata in Tunisia, per impartire un insegnamento primario, secondario, commerciale, tecnico o qualsiasi altro, deve far conoscere per iscritto la sua intenzione al controllore civile e al Procuratore della Repubblica del circondario dove ha intenzione di stabilire la scuola.
- Art. 2. Alla dichiarazione indirizzata al controllore civile devono essere allegati i seguenti documenti:
 - 1º atto di nascita debitamente legalizzato;
 - 2º diplomi originali del richiedente;
 - 3º estratto del suo casellario giudiziario;
- 4º indicazione degli istituti nei quali il richiedente ha compiuto i suoi studi, dei luoghi ove egli ha risieduto e delle professioni che egli ha esercitato durante i dieci anni precedenti;
 - 5º pianta dei locali destinati all'Istituto;

6º indicazioni precise e dettagliate sulla natura ed importanza della scuola (scuola mista, scuola di ragazzi, scuola di ragazze, numero delle classi, designazione dei maestri) e sull'insegnamento che vi dovrà essere impartito (programma completo con la ripartizione della materia, orario, numero di ore settimanali destinate a ciascun insegnamento, libri e manuali che saranno usati dagli allievi, ecc.);

7º per l'insegnamento secondario, certificato di tirocinio di cui

all'articolo 10 della legge 15 settembre 1888.

Se chi fa la dichiarazione deve aprire la scuola per conto o in nome di una società o associazione qualsiasi, se egli apparterrà a una associazione o società qualsiasi che abbiano per scopo l'istruzione o l'educazione, egli dovrà inoltre depositare la copia degli statuti di tale associazione con indicazione del nome del presidente attualmente in funzione.

Nel caso che uno qualunque dei documenti sopra numerati non sia in lingua francese, il testo autentico dovrà essere accompagnato da una traduzione fatta da un interprete giurato la cui firma dovrà essere regolarmente legalizzata.

Ogni errore e ogni falsa informazione potranno produrre l'annullamento della dichiarazione o anche la chiusura della scuola, quando l'autorizzazione fosse già stata concessa.

Art. 3. — L'insegnamento della lingua francese obbligatoria in tutte le scuole private ai sensi dell'art. 1 della legge 15 settembre 1888 dovrà avere un posto precisamente determinato negli orari e nei programmi sottoposti all'esame del Consiglio dell'istruzione pubblica.

Questo insegnamento dovrà comprendere un minimo di sei ore settimanali nelle scuole primarie elementari e dovrà essere organizzato in modo che alla fine del corso gli allievi abbiano appreso in lingua francese le conoscenze teoriche e pratiche previste nel programma del corso medio delle scuole pubbliche. Negl'istituti secondari, primari, superiori e tecnici il minimo previsto di cui sopra può essere aumentato, su parere motivato del Consiglio dell'istruzione pubblica. Negli istituti privati di carattere speciale (scuole di stenografia, di commercio, di contabilità, ecc.) il Consiglio determinerà il numero delle ore per l'insegnamento del francese.

L'insegnamento potrà essere affidato sia a un maestro francese diplomato sia a un maestro straniero provvisto dei titoli conferiti dallo Stato francese o da una Università francese e che attestino che il titolare è idoneo all'insegnamento del francese previsto per la sua scuola.

Il nome e i titoli del professore di francese dovranno essere obbligatoriamente indicati nei programmi depositati.

Art. 4. — Il controllore civile non può ricevere la dichiarazione se non è accompagnata dall'incartamento completo indicato all'articolo 2; egli rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta della sua dichiarazione e la farà affiggere alla porta del controllo civile per la durata di un mese. Egli avverte il Direttore generale dell'istruzione pubblica e delle belle arti e gli rimette l'incartamento presentato dal richiedente aggiungendovi il suo parere motivato nel termine di un mese dal giorno del rilascio della ricevuta.

Entro lo stesso termine il Procuratore della Repubblica trasmette al Direttore generale della istruzione pubblica tutte le informazioni che egli riterrà utili con suo parere motivato sul corso che a lui sembri meritare la domanda di autorizzazione.

Art. 5. — Il Direttore generale dell'Istruzione pubblica e delle Belle Arti designa un Ispettore scolastico o un capo di istituto scolastico come relatore incaricato di istruire la domanda di autorizzazione; trasmette a lui l'incartamento, il parere del controllore civile e del procuratore della Repubblica e tutte le dichiarazioni complementari scritte del richiedente. Il relatore può convocare e udire il richiedente nelle sue spiegazioni orali. Egli informa per inscritto il Direttore generale della data in cui potrà depositare la sua relazione.

La domanda viene allora messa all'ordine del giorno della prossima sessione del consiglio dell'istruzione pubblica che fissa la procedura per gli esami della domanda, sente il relatore nelle sue conclusioni e può decidere che sia anche sentito il richiedente.

Il Consiglio si pronunzia sull'utilità e l'opportunità, dal punto di vista scolastico, della scuola progettata, dell'organizzazione interna della scuola, della capacità del Direttore, dei programmi e orari, della convenienza e della disposizione dei locali scolastici. Esso può domandare l'introduzione, la soppressione, lo sviluppo o la restrizione di taluni insegnamenti e dichiarare che, prima di ricevere l'autorizzazione, il richiedente dovrà obbligarsi a fare determinate modificazioni nei programmi, negli orari, nei locali, nei professori, ecc.

- Art. 6. Il Consiglio pronuncia parere favorevole o sfavorevole alla autorizzazione. Esso specifica le condizioni particolari alle quali l'autorizzazione può essere accordata. Il segretario del Consiglio trasmette al Direttore generale dell'istruzione pubblica un estratto del processo verbale della deliberazione.
- Art. 7. Contro il parere emesso dal Consiglio superiore della istruzione pubblica è ammesso appello davanti il Consiglio dei ministri e capi di servizio, sia da parte della amministrazione accademica, sia da parte del richiedente.
- Art. 8. Il Direttore generale informa l'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del parere emesso dal Consiglio dell'istruzione pubblica ed eventualmente dell'appello presentato dal relatore della domanda in nome dell'autorità scolastica.

Se contro il parere favorevole del Consiglio dell'istruzione pubblica è stato presentato appello, il Direttore generale farà conoscere in tempo utile all'interessato le condizioni nella quali il relatore, designato dal consiglio dei ministri e capi servizio, potrà ricevere le spiegazioni complementari che l'interessato crederà utile di dare, sia per iscritto che a viva voce.

Se il parere è sfavorevole, il richiedente può a sua volta appellare con lettera raccomandata al Direttore generale dell'istruzione pubblica nel termine di cinque giorni dal giorno indicato sulla ricevuta di ritorno. Il Direttore generale trasmettera l'appello al Consiglio dei ministri.

Il Consiglio dei ministri stabilirà volta per volta la procedura per la istruzione e la decisione del ricorso. Esso giudicherà in ultima istanza.

Art. 9. — L'appello è sospensivo.

In nessun caso una scuola potrà essere aperta prima che non sia stato deciso sull'appello nè prima che il Direttore generale dell'istruzione pubblica abbia emesso un decreto di apertura nelle condizioni stablite all'art. 10.

Art. 10. — Se contro il parere favorevole emesso dal Consiglio dell'istruzione pubblica non è stato interposto appello, o se, in seguito ad appello presentato al Consiglio dei ministri, questo si sia pronunziato in favore dell'apertura della scuola il Direttore generale ne informa il richiedente. Questi dovrà allora indirizzare una domanda di apertura al Direttore generale dell'istruzione pubblica; in questa domanda egli richiamerà le condizioni particolari che fossero state poste per l'autorizzazione all'apertura e dichiarerà la sua volontà di conformarvisi lealmente.

Il Direttore generale emette allora un decreto di autorizzazione dell'apertura della scuola e ne trasmette copia all'interessato, al controllore civile e al Procuratore della Repubblica.

- Art. 11. In tutte le scuole private prima del 1º ottobre di ciascun anno devono essere comunicati all'Ispettore primario della circoscrizione ed essere da lui approvati i programmi dei corsi, i libri in uso, l'impiego del tempo settimanale di ciascuna classe, i nomi e gli indirizzi dei professori.
- Art. 12. I Direttori di scuole private sono obbligati a trasmettere il 15 dicembre alla Direzione generale dell'Istruzione pubblica e delle Belle Arti notizie statistiche sul numero degli allievi, sulle loro ripartizioni per classe e per nazionalità e inoltre sulla composizione del personale delle loro scuole per l'anno scolastico in corso; essi devono informare in tempo utile la Direzione generale di tutti i cambiamenti che possono prodursi nel corso dell'anno scolastico.
 - Art. 13. Le persone preposte dalla legge per la sorveglianza

delle scuole avranno libero ingresso in tutti i locali adibiti alla istruzione ed ai locali che servono di alloggio per gli allievi interni. Gl'Ispettori avranno diritto di assistere a tutte le classi e a tutti gli insegnamenti; essi verificheranno, nel corso delle loro ispezioni, se l'insegnamento è dato nelle condizioni stabilite dal decreto di autorizzazione. Essi trasmetteranno al Direttore scolastico un rapporto sulle loro visite.

- Art. 14. Oltre i libri in uso e i quaderni degli allievi, gli ispettori dovranno sempre farsi presentare il registro del personale, previsto all'art. 3 del decreto 2 dicembre 1903.
- Art. 15. Gli amministratori o direttori potranno essere passibili delle pene comminate agli art. 3, 8, 9, 11, 12 della legge 15 settembre 1888 e dall'art. 3 del decreto 7 agosto 1903.

In casi di recidiva nella medesima infrazione nel corso dello stesso anno scolastico, con decreto della Presidenza generale, su proposta del Direttore generale dell'istruzione pubblica può essere pronunciata la chiusura della scuola. La riapertura è sottoposta alle stesse formalità che l'apertura.

- Art. 16. Sono sottoposte alle stesse condizioni relativamente all'apertura, al programma, al personale e all'ispezione, le scuole aperte negli ospedali, colonie agricole, laboratori, orfanotrofi, case di correzione, di asilo, o altri stabilimenti analoghi amministrati da privati.
- Art. 17. Le disposizioni delle legge 15 settembre 1888 e dei decreti 7 agosto, 2 dicembre 1903 e 20 febbraio 1919 sono abrogate in quanto possono contenere di contrario al presente decreto.

MAROCCO

Dahir 8 marzo 1920, che istituisce delle sovvenzioni per incoraggiare il dissodamento dei terreni. (Bulletin Officiel, 28 marzo 1920).

- Art. I. È concessa una sovvenzione a ogni imprenditore agricolo che, per la messa in valore dei terreni, suscettibili di coltura, avrà proceduto a lavori di bonifica e di dissodamento della palma nana o dei cespugli di natura arbustile quali le giuggiole, lentischie, mirti, oleastri, carubbe, tisra, ecc.
- Art. 2. Questa sovvenzione sarà accordata unicamente per il dissodamento, in una stessa impresa, di una superfice superiore o almeno uguale a 3 ettari per un anno, considerando l'anno dal primo gennaio al 31 dicembre seguente.
- Art. 3. La sovvenzione stabilità dal presente decreto non escluderà i beneficiari dal diritto ai premi fissati per i lavori di motocultura.

- Art. 4. Le disposizioni del presente decreto potranno essere applicate per qualsiasi dissodamento iniziato dal 1º gennaio 1920.
- Art. 5. Con decreti del Gran Visir verranno determinate le modalità di applicazione delle disposizioni suddette, ossia:

l'ammontare delle quote che verranno accordate; le condizioni di attribuzione di dette quote; i periodi per i quali le suddette quote saranno accordate.

Decreto 9 marzo 1920 del Gran Visir, che fissa le modalità di applicazione del Dahir 8 marzo 1920, che istituisce delle sovvenzioni per incoraggiare il dissodamento dei terreni. (Bulletin Officiel 23 marzo 1920, N. 387).

Art. 1. — Ogni imprenditore agricolo che intende beneficiare della sovvenzione contemplata nel presente decreto dovrà indirizzare alla Direzione di agricoltura, commercio e colonizzazione, pel tramite delle autorità locali e regionali, una dichiarazione specificante:

1º la situazione esatta dei terreni da dissodare;

2º la loro superfice;

3º i mezzi che si prospettano per attuare il dissodamento (manuali o meccanici);

4º l'ammontare della stima del prezzo di costo per ettaro del lavoro progettato.

- Art. 2. Queste dichiarazioni saranno controllate sul posto da un delegato del Direttore dell'agricoltura, commercio e colonizzazione, che esaminerà in presenza dell'imprenditore interessato e in suo contradittorio, le superfici da dissodare, il prezzo di costo del dissodamento secondo la situazione dell'immobile, il valore dei prodotti utilizzabili, e infine le difficoltà prevedibili nell'esecuzione del lavoro sia a causa della natura e della durezza del suolo, sia in ragione della natura e della densità della popolazione. Le conclusioni di questa perizia serviranno di base per la fissazione dell'ammontare della sovvenzione afferente all'impresa progettata.
- Art. 3. Il delegato del Direttore dell'agricoltura, commercio e colonizzazione consegnerà un processo verbale con le sue osservazioni e le sue proposte relative all'ammontare della sovvenzione da accordarsi, insieme agli apprezzamenti e alle obbiezioni del richiedente. Tale documento, che dovrà essere firmato dal perito e dal richiedente, sarà inviato senza ritardo al Direttore dell'agricoltura commercio e colonizzazione, il quale fisserà in via definitiva l'ammontare della sovvenzione per ogni singolo caso. La sua decisione sarà inappellabile.

- Art. 4. In ogni caso l'ammontare della sovvenzione non potrà superare i cento franchi per ettaro dissodato o disselciato.
- Art. 5. La dichiarazione dovrà essere indirizzata un mese prima dell'inizio dei lavori in modo che la verifica possa aver luogo sul terreno ancora incolto. Tuttavia, se nello spazio di un mese dalla data dell'invio della dichiarazione prescritta dall'articolo 1, la verifica contemplata dall'art. 2 non fosse stata fatta, il richiedente potrà iniziare il dissodamento ma egli non potrà, d'altra parte, avvantaggiarsi del lavoro già eseguito per sollevare un reclamo sulla determinazione, sia delle superfici riconosciute dissodate recentemente, sia dell'ammontare della sovvenzione afferente al lavoro.
- Art. 6. Gli imprenditori agricoli dovranno dare avviso alla Direzione dell'agricoltura, commercio e colonizzazione, pel tramite delle autorità locali e regionali, del compimento dei loro lavori annuali di dissodamento, precisando in special modo la situazione esatta e l'importanza delle superfici dissodate.
- Art. 7. La completa e perfetta esecuzione del dissodamento dovrà essere riconosciuta da un delegato del Direttore della agricoltura, commercio e colonizzazione per servire del caso come titolo giustificativo dell'ordine di sovvenzione. Tale processo-verbale sarà firmato dal perito e una copia sarà inviata al richiedente.
- Art. 8. Ogni dichiarazione inesatta porterà la soppressione pura e semplice della sovvenzione al suo autore, senza pregiudizio del suo proseguimento secondo le norme del diritto comune.
- Art. 9. Il segretario del Protettorato, il Direttore dell'agricoltura, commercio e colonizzazione, il Direttore Generale delle Finanze, sono incaricati, ciascuno per la parte che li riguarda, di dare esecuzione al presente decreto.

Notizie sull'emigrazione e sul lavoro

ITALIA

Movimento delle rimesse degli emigranti. — Secondo una comunicazione del Banco di Napoli, il movimento delle rimesse degli emigranti nell'anno in corso, confrontate con le cifre dei mesi corrispondenti del 1919, risulta il seguente:

MESI	Аппо 1919	Anno 1920	Variazione
Cennaio	L. 9,455,740	L. 21,798,846	+ 12,342,606
Febbraio	9,345,812	, 22.957,464	+ 18,611,652
Marzo	, 6,740,330	, 31,966,543	+ 25,226,213
Aprile	, 11,144,861	, 35,356,021	+ 24,211,160
Maggio	, 11,382,226	, 47,204,949	+ 35,822,728
Totale	L. 48,068,969	L. 159,283,328	+ 111,214,854

Sottoscrizioni all'ultimo Prestito nazionale consoldato 5 % all'estero. — L'ammontare delle sottorscrizioni all'ultimo Prestito nazionale Consolidato 5 % nei vari paesi all'estero, ha raggiunto la somma di L. 1,976,407,200. Il concorso maggiore è stato dato dai paesi d'America, dove le colonie italiane sono più numerose: è specialmente da rilevare il risultato della sottoscrizione nelle repubbliche del Sud-America, dove gli italiani hanno dato nuova dimostrazione sia delle loro prospere condizioni finanziarie, sia del loro attaccamento alla madre Patria. In particolare le sottoscrizioni per ogni singolo Siato furono le seguenti:

Francia	L.	90,745,600	
Inghilterra		28,194,900	
Svizzera	»	12,748,500	
Spagna		10.063,900	
Svezia))	541,200	
Olanda		255,000	
Turchia-Smirne .	1)	8,901,200 -	
Bulgaria		51,500	
Belgio))	3,350,300	
Totale per l'Europa		L.	154,852,100
Nord-Africa	I	13,070,200	
Egitto e Malta	11	18,124,400	
Totale per it Nord-	Africa	n	31,194,600
	Da riport	arsi L.	186,046,700

	Riporto	L. 186,046,700
Argentina	L. 832,234,400	» 216,551,800
Brasile	» 544,000,000	
Cile	» 54,000,000	
Totale per il Sud-America	» 40,002,600	» 1,573,808,700
TOTALE GENERALE		L. 1.976.407.200

FRANCIA

Movimento dell'immigrazione operaia e collocamento della mano d'opera straniera. — Il Bulletin du marché du travail, pubblicazione settimanale del Ministero del lavoro, ha iniziato col 5 gennaio, del corrente anno la pubblicazione dei dati statistici raccolti settimanalmente dagli uffici pubblici di collocamento e dai diversi uffici di controllo dell'emigrazione. I dati per il primo quadrimestre dell'anno resultano riassunti nelle tabelle seguenti:

Tabella A — Movimento mensile dell'immigrazione di mano d'opera straniera.

Anno 1920			1-	est				Service Control
MEST	Maltesi, Maltesi, Polacchi		Portoghesi	Serbi	Spagnoli	Diverse	Totale	
Gennaio	2,930	686	1,942	1,798	dolar	748	5	8,109
Febbraio	4,786	8	1,130	1,422	1	1,427	11	8,785
Marzo	8,487	4	3,457	952	29	2,040	12	14,977
Aprile	12,731	_	1,985	180	1	2,148	2	17,046
Totale	28,934	694	8,514	4,852	30	6,363	30	48,917

Per una esatta comprensione dei dati raccolti in questa tabella è da avvertire che la statistica dell'immigrazione viene compilata in Francia in base alle indicazioni fornite dagli uffici di frontiera. La rilevazione tiene conto soltanto degli immigranti che dalle professioni indicate nei passaporti, nelle carte personali, nei contratti di lavoro e dalle dichiarazioni degli immigranti stessi, risultano essere lavoratori. Le donne ed i ragazzi non vengono compresi nella rilevazione se non in quanto vanno in Francia per esercitarvi una professione.

Da questa tabella si rileva che sul totale della mano d'opera straniera immigrata in Francia nel primo quadrimestre (circa 49,000 individui) gli italiani rappresentano una cifra considerevole (circa 29 mila individui) pari al 60 % del totale. La tavola del movimento mensile dell'espatrio di emigranti italiani non transoceanici nei primi cinque mesi del corr. anno distribuiti per paesi di destinazione (v. in questo Bollettino, pag. 243), rivela, d'altra parte, che la Francia ha assorbito in questo periodo la maggior parte della nostra emigrazione non transoceanica. Infatti su un movimento complessivo di 48,827 emigranti italiani non transoceanici ben 43,751, ossia il 90 %, risultano emigrati in Francia. Giova osservare che le due statistiche, italiane e francesi, peccano certamente per difetto, per la difficoltà di giungere ad un'esatta rilevazione degli emigranti molti dei quali sfuggono ad ogni controllo sia all'uscita dal Regno che all'ingresso in Francia. La differenza, poi, che si riscontra nelle due statistiche è facilmente spiegabile considerando che, come fu detto sopra, la statistica francese non include nel numero degli emigranti le donne ed i ragazzi se non in quanto entrano in Francia con la qualifica di lavoratori.

Dall'ispezione della tabella, poi, si rileva, in modo particolarmente evidente, che il movimento dell'immigrazione operaia italiana in Francia rispetto alla immigrazione di mano d'opera di altre nazionalità è caratterizzato, nel periodo considerato, da un andamento marcatamente crescente. L'immigrazione di mano d'opera di altre nazionalità si mantiene stazionaria e, in qualche caso, è nettamente decrescente e quasi arrestata (portoghesi). L'emigrazione italiana non solo tiene, a notevole distanza, il primo posto, ma lascia scorgere la tendenza a sostituire la mano d'opera di altre nazionalità meno desiderate. Ciò attesta la funzione di primo ordine, che l'emigrazione italiana occupa nell'economia francese.

La statistica del collocamento della mano d'opera straniera (tabella B) registra i lavoratori stranieri che trovano lavoro al loro arrivo in Francia oppure che, trovandosi già in Francia, vi trovano lavoro, sempre che il fatto del collocamento risulti alle autorità francesi di controllo. Così avviene che gli immigranti già muniti di contratto di lavoro al loro passaggio alla frontiera vengono registrati nella statistica del collocamento benchè propriamente il collocamento sia già avvenuto all'estero al momento della stipulazione del contratto di lavoro. La distribuzione per industrie, nelle quali è collocata la mano d'opera straniera, è fatta necessariamente a grandi linee; per ora nella qualifica manœuvres l'amministrazione francese comprende tanto coloro che trovano impiego nell'industria in qualità di operai non qualificati, quanto i lavoratori che l'agricoltura si procura nella massa dei lavoratori stranieri disponibili, sempre, ben inteso, a mezzo degli uffici di collocamento. L'assorbimento di questa mano d'opera da parte dell'agricoltura ha cominciato a manifestarsi particolarmente dal mese di febbraio.

TABELLA B - Movimento menalle del collocamento della mano d'opera straniera.

APRIL (dal 27 marzo el	Total: Metallurgiche Costruzioni		8,596 296 900 5,142	1	208	808 - 912 996	273	2,383 210	2,020 64 387 406	8,181,781,781,781,781,781,781,781,887,1887,1887,1887,1887,1887,1887,883,885
MARZO [e al 27 marzo]	Sterratori Diverse	1	811,118	1	0 - 163	2 129 392 1	348 291 1	358 476	1 150	1,673 2,440 16
M A (dal 1º al	Miniere Metallurgiche Costruzioni Mano d'opera non qua- lificata e agricola		11 424 3,378 2,938	1	007	593 852	490 144	1,549	119 379 287 694	803 4,718 6,57
aio)	estevid elatoT	201 27	904 4,868 441	1	127 282	124 734 -	- 202,1 12	- 157,1 852	845 11	JE 780,01 100
FEBBRAIO 2 al 28 febbraio	Mano d'opera non qua- lificata e agricola Sterratori	30	1,663 53	1	135	206 74	353 347	1,099 237	275-78	8,781 789 1,3
F (dal 2	Miniere Metallurgiche Costruzioni	1	163 229 1,856	1	1	- 55 275	784	42 - 120	121 214 157	26 498 3,192
AIO gennaio)	Diverse Totale	124 183	561 3,082 1	H 646 -	16 256	184 1,718	392 1,860	205 1,135	371 178	561 851 3,174 2,851 1,764 9,201 326 498
GENNAIO 5 al 31 gen	Costruzioni Mano d'opera non qua- lificata e agricola	- 17	1,184 654	361 114	- 240	671 375	640 807	271 649		1,174 2,851.1
(dal	Miniere Metallurgiche	1	241 392 1	- 160	Nord-africani . —	260 228	19 09	9	1	Totale 561 851

Dalla tabella, che precede, si rileva che il movimento mensile del collocamento di mano d'opera straniera segna, nel periodo considerato, un andamento ascendente; tale andamento è determinato particolarmente dall'andamento marcatamente crescente della cura del collocamento mensile della mano d'opera italiana. Infatti, in gennaio, su un totale di 9000 stranieri collocati, si trovano 3000 italiani, ossia il 33 %; in febbraio, su un totale di 10,000 gli italiani sono 5000 e quindi la percentuale è salita al 50 %; in marzo su un totale di 17,000 gli italiani sono 8500, ossia il 60 %; in aprile su un totale di 20,000 gli italiani sono 12,500, ossia il 60 %.

Gl'italiani superano di gran lunga le altre nazionalità, che seguono nel seguente ordine: spagnoli, polacchi, portoghesi, diversi. Le professioni, nelle quali gli italiani figurano maggiormente impiegati, sono in ordine decrescente: costruzioni, mano d'opera non qualificata e agricola, sterratori, metallurgiche, miniere. Nella categoria « diverse » da un minimo di 561 in gennaio si è saliti a un massimo di 1845 in aprile. I metallurgici sono andati crescendo nel quadrimestre da 392 in gennaio fino alla cifra di 900 in aprile. È ancora interessante rilevare che nel corso del quadrimestre l'impiego della mano d'opera italiana ha avuto uno sviluppo di molto superiore a quello delle altre mano d'opere straniere. I dati di aprile, confrontati con quelli dei mesi precedenti, mostrano che in questo mese la mano d'opera italiana impiegata è stata il quadruplo di quella impiegata in gennaio, mentre per le altre nzionalità, anche le più favorite, essa ha superato di poco il doppio.

INGHILTERRA

Naturalizzazione degli stranieri durante il 1919. — In occasione della presentazione al Parlamento di un progetto di legge sulla « nazionalità britannica e lo stato degli stranieri», che si trova ora in seconda lettura davanti alla Camera dei Lords, è stata pubblicata una lista ufficiale degli stranieri naturalizzati sudditi britannici durante l'anno 1919. Prescindendo dalla Russia, il cui alto numero di naturalizzati si deve attribuire alle condizioni instabili attuali del paese è al notevole numero di fuorusciti politici, che si trovano in Inghil terra, i paesi che hanno dato il più alto numero di naturalizzati sono stati in ordine decrescente: la Polonia, la Francia, la Germania, l'Italia e l'Olanda. I naturalizzati di origine italiana furono 45, di cui 34 avevano prestato servizio nell'esercito inglese. Nei possedimenti inglesi vi fu un solo naturalizzato di origine italiana, a Gibilterra.

SVIZZERA

Controllo sul soggiorno degli stranieri. - Il Consiglio federale ha indirizzato, in data 19 aprile 1920, ai governi cantonali una circolare concernente la revisione del controllo sugli stranieri (Feuille Fédérale, 1920, II, pag. 566). In tale circolare il Consiglio federale, rileva che diverse ragioni d'ordine giuridico, umanitario e tecnico non permettono di aderire alla richiesta, che è stata da più posti avanzata, di emanare un'ordinanza, che stabilisca, la revisione di tutti i permessi di soggiorno concessi agli stranieri dopo il 1º agosto 1914 allo scopo di permettere la revoca di quelli per i quali si possono fare obbiezioni e conseguentemente l'espulsione dei loro titolari, eliminando con tale mezzo dal paese gli elementi non desiderabili. La conferenza dei direttori di polizia dei cantoni si è pronunciata all'unanimità contro la possibilità di adottare un tale provvedimento, che sarebbe stato una grave infrazione da parte della Svizzera al presente trattato di stabilimento ed avrebbe avuto conseguenze disastrose per gli svizzeri all'estero. Ma l'interesse pubblico e la sicurezza del paese, prosegue il Consiglio federale, esigono che si proceda senza ritardo, quantunque sotto altra forma, a una « revisione degli stranieri ». A questo scopo occorre applicare i mezzi necessari, attualmente consentiti, con criteri più rigorosi. Essi consistono nelle diverse possibilità date, sia dalle disposizioni dei trattati di stabilimento, sia dalle norme interne che non sono contrarie a tal trattato, di espellere dal territorio svizzero gli stranieri, che violano le leggi svizzere e le norme di polizia. !! Consiglio Federale richiama l'attenzione dei governi cantonali su fali diverse possibilità ricordando le disposizioni dei trattati di stabilimento in essere tra la Svizzera ed i diversi Stati e le disposizioni di diritto interno in materia di espulsione. Il trattato esistente con l'Italia ammette l'espulsione in base a sentenza giudiziale e per provvedimento di polizia legalmente adottato o in base alle leggi sulla mendicità e sui buoni costumi. In base all'art. 7 della costituzione federale, il Consiglio federale ha il diritto di espellere dal territorio svizzero gli stranieri che compromettono la sicurezza interna o esterna della Svizzera, L'art. 26 dell'ordinanza federale 17 novembre 1919 sul controllo degli stranieri prevede che gli stranieri senza documenti di legittimazione o muniti di documenti insufficienti sono tradotti dalle autorità cantonali al di la della frontiera. Gli art. 27 e 28 della stessa ordinanza danno competenza ai cantoni di ordinare l'espulsione da tutto il territorio della confederazione degli stranieri in base ai motivi di espulsione previsti dal diritto cantonale. I cantoni hanno infine il diritto, in base alla convenzione intercantonale del 22 marzo 1913, di espellere dal territorio svizzero, con provvedimento amministrativo, gli stranieri condamnati da un tribunale per un delitto previsto dalla legge federale sull'estradizione del 22 gennaio 1892. Il Consiglio federale considera che la stretta applicazione di questi mezzi legali, conformemente al loro spirito, dispensi dal ricorrere a misure eccezionali. A tale intento, il Consiglio federale prescrive che i cantoni abbiano rigorosamente a segnalare all'ufficio centrale gli stranieri non desiderabili. Le autorità cantonali dovranno inoltre vigilare perchè i permessi di soggiorno non siano più rilasciati a stranieri senza fissarne la durata di validità, rendendosi in tal modo più facile di prendere le misure necessarie nei riguardi degli stranieri, la cui tolleranza solleva obiezioni.

Mercato del lavoro. — La situazione (quale è prospettata dal Mercato Svizzero del Lavoro del 20 maggio) si mantiene in condizioni soddisfacenti. Le variazioni della domanda e offerta di lavoro nella prima quindicina di maggio risultano le seguenti:

	Personale	maschile:	
Astroposition of the	Posti vacanti	Disoccupati	Sussidiati
3 maggio	3,136	3,144	292
10 "	2,764	2,570	346
-17	2,947	2,471	294
	Personale ,	femminile:	
	· Posti vacanti	Disoccupati	Sussidiati
3 maggio	2,868	417	20
10 ,	2,409	486	.86
17 ,	2,598	479	10

In complesso, nel personale maschile vi è quasi il pareggio tra la domanda e l'offerta di lavoro. I 500 posti vacanti sono quasi tutti nell'agricoltura, giardinaggio, scavatori di terra. Nel personale femminile vi è sovrabbondante offerta di lavoro (circa 2000 posti, specie in personale di albergo, domestico e nell'agricoltura). Il Cantone dove vi è maggiore offerta di lavoro è Berna. A conferma della situazione soddisfacente, con decreto 18 maggio 1920 il Governo federale ha soppresso i sussidi di disoccupazione, con effetto dal 24 maggio, tranne che per alcune categorie di lavoratori.

MALTA

Emigrazione maltese. — Da vari mesi una corrente notevole di emigrazione si è iniziata dall'Isola di Malta diretta alla Francia ed al Nord America, ed i partiti ammontano già a qualche migliaio. Cause della emigrazione maltese, favorita dal Governo anche per prevenire

il ripetersi di tumulti popolari diretti da altri a fine nazionalista, sono: a) la densità cospicua della popolazione operaia; b) la disoccupazione, conseguente dalla smobilitazione e dal licenziamento di numerosi operai addetti all'arsenale navale e marittimo, il cui lavoro è notevolmente diminuito con la cessazione della guerra; c) la mancanza di industrie o di grandi aziende o di grandi lavori che possano assorbire la mano d'opera disoccupata; d) il costo della vita, che va aumentando vertiginosamente, mentre non vengono corrispondentemente aumentati i salari e si diffondono invece le notizie dei rilevanti salari di Europa e Nord America. Con la Francia, sino dal settembre scorso, è stato concluso un accordo di emigrazione, di cui recentemente è tuttavia stata sospesa la applicazione per iniziativa delle stesse Autorità Francesi. Il Canadà ha opposto divieto ad ulteriori invii di emigranti. Restano gli Stati Uniti d'America verso i quali continua a dirigersi la maggior parte della corrente emigratoria dell'isola.

MAROCCO

Condizioni del lavoro. - Le risorse della zona del protettorato francese ed i vantaggi che potrebbero essere riservati ai traffici italiani în questa regione sono notevoli. Il programma di colonizzazione è già tradotto in pratica con intensa alacrità; grandi estensioni di ter-; reno vengono poste man mano in aggiudicazione, mentre si promuovono esposizioni, si accordano, sovvenzioni e si incoraggiano in ogni modo le coltivazioni (v. Decreto 8 marzo 1920, in questo Bollettino, pag. 221. Per lo sfruttamento dei terreni e per potere più efficacemente concorrere alle aggiudicazioni di grandi lotti si vanno inoltre costituendo numerose società anonime agricole con cospicui capitali. Sono iniziati grandi lavori edilizi e ferroviari e non con minore impulso si svolge il programma stradale. Gli operai e gli imprenditori italiani sono preferiti e debitamente apprezzati dalle autorità francesi, ma il fatto che finora non sia stata emanata la legge sugli infortuni del lavoro, di cui il Governo francese con l'accordo 9 marzo 1916 si è impegnato di promuovere la promulgazione, ostacola l'avviamento di una larga corrente emigratoria italiana in Marocco.

Le condizioni del mercato del lavoro sono in generale buone. Si va accentuando la scarsezza di mano d'opera, dimodochè gli imprenditori per la necessità di ultimare il grande numero di costruzioni in corso e per iniziarne delle nuove sono costretti a servirsi degli indigeni e a retribuirli bene, quantunque la loro capacità non eguagli la esattezza e precisione del lavoro italiano. Le mercedi degli operati sono in continuo aumento per la concorrenza degli imprenditori. Il prezzo delle derrate di prima necessità e del vestiario sono altissimi e vi è grandissima penuria di alloggi per operai. Le condizioni della colonia italiana sono buone. Gli operai italiani sono tutti collocat, a condizioni vantaggiose. Le scuole italiane sono in continuo progresso.

TUNISIA

Regime delle scuole italiane e trattamento degli italiani in materia di infortuni sul lavoro. — Il Governo francese ha sottoposto al Parlamento per l'approvazione il testo dell'accordo coloniale per l'Africa (Tunisia, Marocco, Algeria) tra l'Italia e la Francia. L'accordo risulta da uno s'ambio di note in data 12 settembre 1919 fra l'Ambasciatore d'Italia a Parigi ed il Ministro degli affari esteri della Repubblica, on. Pichon. In tale accordo, fra l'altro, sono contenute disposizioni, che concernono il trattamento degli italiani nella reggenza di Tunisi, di cui la Francia ha il protettorato internazionale. La parte dell'accordo concernente tale materia stabilisce quanto segue:

En Tunisie le Gouvernement de la Régence appliquera le même traitement fiscal à tous les contrats de vente de propriétés immobilières, quelle que soit la nationalité des contractants. Les écoles privées italiennes y jouiront du même régime que les écoles privées françaises. Le Gouvernement français consent à étendre à la Tunisie les engagements qu'il a pris en 1916 pour le Maroc, vls-à-vis du Gouvernement italien, quant'aux accidents du travail.

Successivamente a tale accordo, in Tunisia con decreto beylicale del 21 gennaio 1920 (v. in questo Bollettino, pag. 217), vennero emanate norme sulle scuole private. Tale decreto disciplina le condizioni per la istituzione ed il controllo delle scuole private con norme di carattere generale, applicabili a chiunque intenda aprire una scuola privata nella reggenza. A tali norme sono, quindi, sottoposte le scuole private francesi, come le scuole private italiane. Il decreto, peraltro, prescrive che in ogni scuola privata, istituita nella reggenza, è obbligatorio l'insegnamento del francese, che deve essere impartito da un insegnante munito di titoli di abilitazione dello Stato francese o di una Università francese.

L'impegno che il Governo francese con l'accordo del 12 settembre 1919 si è assunto per ciò che concerne gli infortuni sul lavoro consiste nella estensione nei riguardi della Tunisia dell'impegno assunto dalla Francia, con lo scambio di note in data 9 marzo 1916 fra il Presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, on. Briand e l'Ambasciatore d'Italia a Parigi, on. Tittoni, nei riguardi della zona

francese del Marocco (1). Tale impegno consiste nel « faire mettre à l'étude sans plus tarder, en vue de sa prochaîne promulgation, une réglementation sur la matière ».

La crisi della popolazione francese in Tunisia. - La guerra, con le chiamate alle armi per il servizio militare, ha avuto per conseguenza un notevole impoverimento numerico della popolazione francese in Tunisia in confronto all'elemento italiano, maltese e indigeno. Alla fine della guerra, scrive l'Afrique Française, si è constatato che erano caduti in guerra più francesi che italiani, sebbene questi ultimi costituiscano due volte il numero dei francesi residenti nella reggenza; inoltre l'esodo di molte famiglie private del loro capo, la mancanza di immigrazione e un rallentamento nelle nascite costituiscono altri elementi che influirono ad aggravare il bilancio demografico dell'elemento francese nella reggenza dal 1914 al 1919. L'aumento medio annuo della popolazione francese nella reggenza era stata di 1.500 individui nel periodo 1896-1901, di 2.000 dal 1901 al 1906, e di 2.500 dal 1906 al 1911, epoca nella quale si ebbe l'ultimo censimento, che diede 42.000 francesi residenti in Tunisia. La popolazione francese in Tunisia nel 1914, all'inizio della guerra, si può, attendibilmente, calcolare in 50,000 persone. La popolazione francese attualmente stabilita in Tunisia può ritenersi sensibilmente uguale a quella del 1914. Senza gli avvenimenti della guerra tale cifra sarebbe oggi salita a 60.000. Naturalmente gli altri elementi della popolazione ne hanno approfittato per modificare a loro vantaggio la situazione dell'anteguerra.

Le statistiche delle professioni liberali rivelano che il foro tunisino è attualmente composto di 49 avvocati francesi, 10 italiani, 1 maltese, 7 mussulmani, e 19 israeliti, ma gli avvocati che veramente esercitano la professione si ripartiscono così: 2 francesi, 2 italiani, 3 mussulmani e † israeliti. La proporzione precedente dunque si è modificata a detrimento dell'elemento francese e il movimento non è che al principio se si pensa che dal 1915 al 1920 il numero degli israeliti indigeni licenziati dal Liceo Carnot di Tunisi è cresciuto da 280 a 418, il che è una delle manifestazioni della prosperità dell'elemento israelita tunisino durante la guerra, mentre gli allievi francesi non salirono che di una cinquantina, arrivando alla cifra di 725.

Lo stesso fatto si osserva nelle professioni mediche, dove la distribuzione per nazionalità risulta la seguente: medici: 90 francesi, 65 italiani, 10 tunisini, 10 di varia nazionalità, totale 175; farmacisti: 20 francesi, 27 italiani, 2 tunisini, 1 di altre nazionalità, totale 50; levatrici: 18 francesi, 41 italiane, 2 diverse, totale 61; dentisti diplomati: 1 francese, 3 italiani, totale 4. È da notare che fra i medici

⁽¹⁾ V. D. Luogotenenziale 19 marzo 1916, n. 480.

francesi sono compresi i medici di colonizzazione retribuiti dal Governo.

Nei riguardi dei commerci non è facile dare dei dati precisi. È notevole però anche in questo campo lo sviluppo del commercio israelita, specie in materia di mode, di mercerie, e di oggetti dell'abbigliamento che viene a nuocere indirettamente allo sviluppo di quello francese.

Un leggero aumento si è avuto nel numero degli elettori agricoli; questo fatto verrebbe a costituire un buon sintomo dell'influenza francese che si basa in Tunisia sulle due colonne della proprietà fondiaria e dei funzionari; non è però da dimenticare che l'aumento di 50 elettori agricoli è dovuto interamente alla vendita da parte della Direzione di agricoltura nel 1919 di un numero relativamente considerevole di lotti di colonizzazione, mentre la colonizzazione privata è stazionaria.

Nei riguardi della proprietà agricola le statistiche della Direzione d'agricoltura compilate fino al 1915 per la loro poca attendibilità non possono costituire base di confronti. Risulta però assodato che malgrado la concessione di nuovi lotti di colonizzazione la superfice dei terreni francesi è diminuita nel suo insieme. Le ragioni di questo fatto devono essere cercate nell'eccesso di prosperità dei coloni francesi, originari quasi tutti dalla borghesia e che ora hanno preferito realizzare grandi guadagni dato il forte prezzo di vendita dei terreni e andare a fare i borghesi nella città. Un forte guadagno ha fatto al contrario la colonizzazione italiana. Costituita essenzialmente da piccoli proprietari e basata sulla viticoltura, essa ha approfittto dell'aumento del prezzo del vino, ma il suo arricchimento moderato e il fatto che essa non avrebbe avuto da vendere che estensioni non ampie di terreno, l'hanno dissuasa dall'alienare le proprietà, dedicando invece i guadagni ai miglioramenti dei fondi, alla costruzione di case coloniche e a estendere le piantagioni della vite.

Nella statistica generale della Tunisia pubblicata annualmente dalla Direzione d'agricoltura lo sviluppo della coltivazione vinicola italiana è resa evidente dal seguente prospetto:

Anni	Proprietà di francesi (in ettari)	Proprietà di italiani (in ettari)
1912	9,090	5,638
1913	9,186	6,448
1917	9,514	6,506
1918	9,436	10.119

Risulta dal prospetto che mentre nel 1912 ai francesi appartenevano 9000 ettari circa di vigneti è agli italiani 5600, nel 1918 i francesi si sono trovati stazionari con 9,436 ettari, mentre gli italiani avevano quasi raddoppiata la loro proprietà salendo a più di 10,000 ettari. Il numero dei viticultori sarebbe nello stesso periodo diminuito di 100 per i francesi e aumentato di 400 circa per gli italiani.

Il movimento delle vendite di terreni nel 1919, secondo notizie statistiche date dalla Depeche Tunisienne, da, poi, che gli italiani guadagnarono 41 proprietà, gli indigeni 156, mentre i francesi ne perdettero 94 e le rimanenti 103 furono acquisite da persone appartenenti ad altre nazionalità. Ciò che attualmente preoccupa maggiormente le autorità francesi è l'aumento della proprietà indigena; anzi lo straordinario accrescersi di questa fa considerare con minore apprensioni il parallelo aumento di quella italiana, che verrebbe quasi a costituire un equilibrio alla superiorità della proprietà indigena. Le cause dell'aumento della proprietà straniera è attribuita all'alto prezzo dei terreni che sprona gli speculatori europei a speculare sulle proprietà rurali. Anche gli immobili urbani non sfuggono a questo gioco. Nei riguardi degli indigeni la corsa agli acquisti va attribuita alla poca fiducia che essi hanno nella carta moneta francese, della quale tendono a sbarazzarsi, acquistando anche ad alti prezzi i terreni. Si parla anche di un progetto di indigeni di costituire un potente consorzio col capitale di circa 100 milioni per acquistare alcune delle grandi industrie esistenti e crearne delle nuove.

CANADA

Condizioni generali del lavoro e dell'immigrazione. — Dopo la conclusione della pace, due fenomeni paralleli si sono prodotti. Da una parte il ritorno degli smobilitati dell'esercito Canadese (circa 400 mila uomini) e, man mano, degli eserciti alleati, che qui risiedevano allo scoppio della guerra; dall'altra parte il rimpatrio numeroso di italiani, rumeni, polacchi, jugoslavi, bulgari, ungheresi desiderosi di riunirsi alle proprie famiglie dopo la lunga e necessaria assenza degli anni di guerra. Il Governo del Dominio, preoccupato di riassorbire nella vita civile gli smobilitati e di prevenire la possibilità che una disordinata immigrazione di qualità inferiore si riversasse in questo paese, premuto anche dall'azione delle unioni operaie, stimò prudente regolare più rigorosamente il fenomeno dell'immigrazione con la legge del 6 giugno 1919 (1). Il rigore di quelle disposi-

⁽¹⁾ I nuovi emendamenti della legge votata il 6 giugno 1919 dal Parlamento danno facoltà al Governo di proibire o limitare durante un tempo determinato o in un modo permanente, l'ingresso nel Canadà o lo sbarco in determinati porti del Canadà, agli immigranti appartenenti ad una data nazionalità o razza o agli immigranti di una determinata classe o professione in vista delle condizioni economiche, industriali e altre esistenti tem-

zioni fu ancora accresciuto più tardi col provvedimento governativo idel 24 dicembre 1919, C. P. 294, che aumenta la scorta in danaro che gli immigranti devono possedere all'entrata del Dominio. Nè le preoccupazioni del Governo si limitavano all'attitudine difensiva. Esso, infatti, provvedeva nel modo più attivo all'espletamento del programma di riassorbire gli smobilitati nella vita civile, creando uffici di collocamento e di aiuto economico per gli smobilitati non solo dello esercito nazionale ma anche degli eserciti alleati. Tuttavia, in fatto, malgrado ogni provvedimento, il problema è di non facile soluzione; la massa smobilitata è di collocamento malagevole, mostrandosi spesso insofferente della disciplina del lavoro e più spesso male adattandosi o non adattandosi del tutto ad ogni specie di lavoro. Il soldato di ritorno quasi sempre chiede una occupazione per la quale non ha i requisiti richiesti. Questa situazione ha trovato un forte correttivo nel fenomeno dei rimpatri, che è attualmente in diminuzione, ma che si assicura riprenderà intenso all'avvicinarsi della primavera. Rimpatri di molte migliaia di emigranti e riluttanza degli smobilitati a qualunque occupazione han certamente creato una rarefazione di mano d'opera sopratutto nello «unskilled labor».

Quanto alla mano d'opera specializzata la richiesta è certamente assai minore, in quanto ad essa, concorre in forti proporzioni la massa smobilitata.

Una moderata corrente emigratoria (da otto a dieci mila emigranti) potrebbe trovare non difficile e ben rimunerato collocamento in:

lavori minerari (miniere di carbone delle provincie di Nova Scozia, Alberta, British Columbia): giornata legale di lavoro ore otto; salario minimo da 40 a 50 cents all'ora; salari a cottimo varianti fino a \$ 7.00 ed anche 8.00 al giorno; costo della vita da \$ 1.00 a 1.50 al giorno;

lavori di braccianti, sterratori, manovali ecc. (specialmente nelle provincie di Quebec, Ontario, Alberta, British Columbia): salari minimi 10 cents all'ora, giornata normale ore dieci, costo della vita come sopra;

lavori in fabbriche, industrie ed officine diverse (specialmente nelle provincie di Quebec, Ontario, Manitoba e Alberta): giornata

poraneamente al Canadà, o perchè questi immigranti sono considerati inaccettabili a causa delle condizioni o esigenze climatiche, industriali, sociali, educative, operaie o altre del Canadà, o perchè questi immigranti sono considerati «Indesiderabili» a causa dei loro costumi, abitudini, modo di vita e maniera particolare di possedere e a causa della loro probabile incapacità ad assimilarsi facilmente e ad assumere i doveri e le responsabilità del civismo Canadese, in uno spazio di tempo ragionevole dopo il loro ingresso.

legale ore otto: salari minimi varianti da 45 a 75 e talvolta 80 cents all'ora;

lavori specializzati (specialmente nella provincie di Quebec e di Ontario): i salari minimi recentemente stabiliti da una apposita commissione della città di Montreal'e che gli appaltatori di lavori pubblici sono tenuti ad osservare sono i seguenti e-rappresentano un aumento di circa il 10 % su quelli dello scorso anno; posatori mattoni: 75 cents all'ora; muratori: 75 cents; posatori di tegole: 70 cents; pavimentatori: 55 cents; lavoratori in asfalto: da 50 a 60 cents; stuccatori: 75 cents; pittori: 75 cents; falegnami e carpentieri: 67 ½ cents; piombisti: 75 cents; elettricisti: 75 cents; meccanici: da 50 a 70 cetns; montatori di apparecchi a vapore: 75 cents; carrettieri a un cavallo: \$ 5.00 al giorno, a due \$ 8.50;

lavori agricoli nelle opportune stagioni (sopra tutto nelle provincie di Manitoba ed Alberta): salari medi \$ 5.00 al giorno, oltre

vitto ed alloggio.

Nelle Bominion of Crown lands, poi, specialmente nelle provincie di Manitoba ed Alberta, è ancora possibile ottenere delle concessioni gratuite di terra, homesteads, ed altri aiuti governativi per coloro che intendono dedicarsi all'agricoltura e all'allevamento del bestiame. I concessionari devono naturalmente esser provvisti di un piccolo capitale, che, date le attuali condizioni del cambio, diventa pei nostri emigranti subito rilevante. Tuttavia i farmers han fatto in questi ultimi anni eccellenti affari e per chi abbia coraggio e possa attendere i frutti del proprio lavoro il settlement in Canadà è consigliabile. Nelle stagioni morte i concessionari settlers possono senza gravi difficoltà troyare nelle vicinanze lavoro di altro genere.

Abbastanza richiesto è il lavoro femminile nelle manifatture di tabacchi, nell'industria tessile cotoniera, nelle confezioni di articoli di caoutchouck, nelle raffinerie di zucchero, nei magazzini, negli uffici. Nelle diverse manifatture i salari femminili sono varianti fra i dollari 9 e 10 per settimana; nelle confezioni si lavora a «pezzo»; nei magazzini i salari variano da 6 a 10 dollari pen settimana; negli uffici privati i salari vanno da un minimo di 45 o 50 dollari al mese per le principianti, ad un massimo di 80 o 100 dollari. Enorme è la richiesta di domestici con salari varianti da 30 a 45 e 50 dollari al

mese oltre vitto ed alloggio.

In via generale le condizioni e l'ambiente morale ed igienico per gli immigranti sono ottimi. La legislazione sociale e quella sugli infortuni sul lavoro in continuo progresso: i « Compensation Boards » creati da quest' ultima funzionano dappertutto soddisfacentemente e piuttosto celeremente. Il rincaro generale della vita ha portato un sensibile aumento di salari. Anche in Canadà, però, prevale una no-

tevole irrequietezza fra le masse lavoratrici. Il canadà, per la bontà del clima, sano quantunque severo nella stagione invernale, per il grado di civiltà del suo popolo e delle sue istituzioni, per l'immenso avvenire, a cui le sue risorse naturali lo destinano, per lo sviluppo e la prosperità che ha già raggiunto anche nel campo industriale, è uno sbocco particolarmente favorevole alla emigrazione italiana. Non bisogna dimenticare, però, che l'entrata degli immigranti nel Dominio è regolata da una legge severa e severamente applicata, che non tollera immigrazioni disordinate o di qualità scadente.

STATI UNITI

Condizioni del lavoro e dell'emigrazione nel 1º trimestre del 1920.

Pensilvania (Pittisburg). — Nessun cambiamento degno di nota si è verificato nelle condizioni del lavoro. La richiesta di mano d'opera è sempre attivissima, mentre i salari degli operai hanno subito degli aumenti considerevoli, particolarmente quelli dei minatori e dei coke-workers. Le costruzioni hanno subito dei ritardi a causa dell'alto costo del materiale e della mano d'opera. Il numero degli italiani immigrati è stato minimo, mentre i rimpatri hanno continuato per quanto non in proporzione così grande come per il passato.

VIRGINIA (Norfolk). — Si osserva un notevole richiamo di italiani da parte di parenti e affini.

Delaware (Wilmington). — Le condizioni dell'emigrazione e del mercato non hanno avuto mutamenti degni di rilievo. Si è verificato un continuo arrivo di italiani (molti dei quali partiti per la mobilitazione e altri dopo la firma dell'armistizio) e tutti hanno trovato subito occupazione con buon salario. Nessuna nuova fabbrica è sorta; e nessuna delle già esistenti ha cessato. Lo stato di salute è sotto ogni rapporto ottimo, come lo sono le condizioni finanziarie, benchè il costo della vita sia stato e si mantenga tuttora alto.

Georgia (Savannah). — Nonostante lo scarso numero di italiani qui residenti, gli atti di richiamo sono stati numerosi e si può ritenere come un indizio dell'avviamento della emigrazione italiana verso questo paese. Prima della guerra la sola città di Savannah contava 75,000 abitanti, mentre oggi ne conta 100,000; l'immigrazione maggiore è stata di americani, di pochi inglesi e pochissimi di altre nazioni. La città ha preso un grande slancio nel commercio, piantando fattorie di ogni genere, specie fattorie e raffinerie di zucchero, che sono le ragioni della immigrazione. Una immigrazione di contadini italian sarebbe assai conveniente perchè la verdura e le ortaglie mancano in generale e vengano importate dalla Florida a prezzi altissimi. Vi è inoltre molto terreno incolto a dieci miglia da Savannah, che viene venduto al prezzo piuttosto alto di circa 100 dollari per acre.

Assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro. - La legislazione sulla responsabilità degli imprenditori per gli infortuni sul lavoro subiti dagli operai da essi impiegati rientra nella competenza legislativa dei singoli Stati dell'Unione. Sull'esempio delle legislazioni più recenti, si è avuto, in questi ultimi anni, un notevole sviluppo della legislazione dei vari Stati nel senso di garantire la responsabilità dei datori di lavoro col sistema dell'assicurazione degli operai contro gli infortuni. Le varie leggi statali sulla riparazione degli infortuni degli operai (Workmen's Compensation laws) non sono, peraltro, a tale riguardo, uniformi: alcune, infatti, hanno adottato il sistema dell'assicurazione obbligatoria; altre, invece, prevedono la assicurazione come facoltativa. Il sistema dell'assicurazione obbligatoria è, attualmente, in vigore negli Stati seguenti, dall'anno indicato a fianco di ciascuno di essi: Ohio, 1911; Washington, 1911; Massachussets, 1911; New Hampshire, 1911; Wisconsin, 1911; Michigan, 1912; Rhode Island, 1912; New York, 1913; Connecticut, 1913; Nevada, 1913; Oregon, 1913; Texas, 1913; West Virginia, 1913; Iowa, 1913; Maryland, 1914; Hawaii, 1915; Wyoming, 1915; Colorado, 1915; Indiana, 1915; Maine, 1915; Montana, 1915; Oklahoma, 1915; Pennsylvania, 1915; Vermout, 1915; Kentucky, 1916; Porto Rico, 1916; New Jersey, 1917; Nebraska, 1917; California, 1913-17; Delaware, 1917; Idaho, 1917; New Mexico, 1917; South Dakota, 1917; Utah, 1917; Virginia, 1918. Negli Stati seguenti è adottato il sistema dell'assicurazione facoltativa: Kausas, 1911: Minnesota, 1913; Arizona, 1913; Luisiana, 1914; Alaska, 1915.

ARGENTINA

La crisi dell'agricoltura nell'Argentina. - I coloni affittavoli dell'Argentina sono in condizioni economiche particolarmente sfavorevoli. I coloni proprietari trovano il rimedio nell'abbandonare le colture di cereali per darsi all'allevamento del bestiame; gli affittaioli questonon possono fare, perchè il proprietario della terra lo fa per essi. Il costo di produzione dei cereali si è, d'altra parte, nuovamente livellato al prezzo di vendita, così che la convenienza di continuare a produrre grani va scomparendo. La cultura granaria tende, perciò, decisamente a diminuire di fronte all'incremento della pastorizia. La pastorizia non è praticata in Argentina come lo era sino alle fine del secolo passato. Gli stabilimenti di allevamento di bestiame sono, in realtà, organismi economici molto più moderni delle colonie ed i redditi che essi danno sono più regolari e più abbondanti di quelli delle colonie stesse. L'Argentina, quindi, non potrà più assorbire emigranti agricoltori, tanto più che la trasformazione delle colonie in estancias lascia libere annualmente molte braccia: le estancias richiedono infatti solo tre o quattro persone per ogni 25 km². mentre nelle colonie la densità della popolazione per la stessa superficie arriva a 20 famiglie circa.

Trattative per un accordo internazionale sud americano per le limitazioni alla immigrazione. — I principali paesi di immigrazione dell'America del Sud, hanno iniziato, da qualche tempo, trattative per un accordo tendente a unificare, sulla base di quelle più restrittive, le norme in vigore per la ammissione dei passeggeri provenienti dalla Europa e dall'America del Nord.

Tali trattative iniziate col convegno di Montevideo, tenutosi nello scorso anno, non hanno tuttavia portato ad una conclusione, sebbene, alcuni mesi or sono, fosse stato ufficiosamente annunciato in Argentina che si era quasi raggiunto l'accordo col Brasile, il Cile, l'Uraguay e Paraguay per la firma di un trattato di immigrazione che permettesse ai Governi limitrofi e firmatari, di selezionare la immigrazione vietando l'ingresso nei loro paesi a elementi perturbatori e non desiderabili. Successivamente il Governo Argentino, aveva proposto di aggiungere al progetto di convenzione una clausola con la quale si stabiliva che i contratti collettivi di lavoro stipulati all'estero non avrebbero nessun valore nei paesi contraenti senza la preventiva autorizzazione del governo del paese, nel quale gli operai erano destinati. Tutto autorizza a credere che tale clausola ha trovato resistenza presso qualche governo. Secondo le informazioni di carattere ufficioso apparse recentemente nel giornale La Prensa di Buenos Ayres, sembra che il Brasile, per motivi particolari, si opponga alla inclusione di questo articolo nel trattato internazionale di immigrazione. Questo rifiuto del Brasile ha causato il ritardo della conclusione definitiva del progettato accordo. Intanto il Governo Argentino sempre preoccupato di selezionare gli immigranti diretti in paese, ha preso serie misure per evitare lo sbarco di elementi pericolosi per l'ordine pubblico, ed ha inviato istruzioni alla Legazione Argentina a Montevideo perchè, d'accordo col Governo dell'Uraguay, determini le basi di una mutua convenzione sulla immigrazione, da valere fino a che il trattato più sopra ricordato non possa essere realizzato. L'accordo infernazionale tra le quattro repubbliche non potrà quindi almeno per ora, essere raggiunto a motivo della politica troppo restrittiva che l'Argentina vuole seguire in materia di immigrazione. È invece probabile la conclusione di una convenzione fra l'Argentina e l'Uraguay.

Il rincaro del costo della vita, che cominciò a rendersi sensibile nell'America del Sud con l'armistizio, ha ormai raggiunto proporzioni inquietanti tanto da rendere precarie le condizioni delle classi lavoratrici. Il principale motivo di questo rincaro deve attribuirsi alla politica annonaria seguita dagli stati europei che comperano i prodotti alimentari argentini a qualunque prezzo per distribuirli in perdita alle classi consumatrici. L'alto cambio della moneta argentina in confronto di tutte le monete europee ed anche del dollaro, anziche determinare un abbassamento nei prezzi, è causa di ulteriori aumenti perchè i commercianti importatori calcolano il cambio alla pari per il timore di perdite dovute ad una eventuale discesa dei cambi stessi verso la pari. È da osservare che non risulta alcun aumento nel salario guadagnato dall'operaio nel 1919 in confronto del 1913 e che parimenti, nessun aumento si è notato, fra le due epoche, per spesa di affitto. Le costruzioni edilizie sono dappertutto quasi sospese e la popolazione dei centri urbani seguita ad aumentare in misura assai sensibile non ostante la diminuita immigrazione europea.

GIAPPONE

Emigrazione giapponese verso il Sud-America. — Il presidente di una società per l'emigrazione di Tokio, intervistato dal consigliere commerciale nord-americano per il Pacifico, ha dichiarato che i giapponesi non pensano più a trovare sfogo negli Stati Uniti alla loro popolazione sovrabbondante, ma avrebbero, a tale scopo rivolto gli occhi all'America del Sud: La causa di questa diversione della politica emigratoria del Giappone sarebbe naturalmente dovuta al sentimento antinioponico prevalente negli Stati Uniti. « Benchè io non possa dire a quale Stato del Sud-America i nostri coloni saranno a preferenza diretti — aggiunse l'intervistato — vi sono già molte ragioni per credere che una colonia giapponese sarà stabilita nel Brasile. Molti giapponesi sono già disposti ad aiutare lo svolgimento di questo progetto di colonizzazione, che avrà un principio di attuazione appena compiute le mie indagini sul posto. Ad ogni modo il Giappone eviterà in futuro gli Stati Uniti e invierà invece i suoi emigranti al Sud-America ».

Movimento dell'emigrazione italiana

Emigrazione transoceanica.

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGEI ARRIVI DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI NEI PORTI DEL REGNO NELL'ANNO 1920. (1)

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno per paesi transoceanici.

	Emigranti partiti			Emigranti italiani								
				per sesso		. per paesi di destinazione						
MESI	Italiani	Stravieri	Totale	Maschi	Fermine	Canada	Sta i Uniti	Centro	Brasile	Argentina	Uraguay	Altri Paesi
Gennaio	14,115	782	14,897	8,821	5,294	150	11,824		589	1,552	_	
Febbraio	13,692	860	14,552	9,098	4,594	186	9,676	144	866	2,719	97	4
Marzo	18,995	2,254	21,249	12,772	6,219	297	15,336	_	745	2,568	49	1
Totale 1 trim.	46,802	3,896	50,698	30,695	16,107	633	36,836	144	2,200	6,839	146	
Aprile	14,257	1,737	15,994	10,524	3,733	175	12.103	126	535	1,316	2	
Maggio	16,473	2,056	18,529	11,605	4,868	175	11,989	1	1,227	2,961	121	P-

2. — Emigrati italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno da paesi transoceanici.

	Emigrati arrivati			Emigrati italiani									
Charles I				per sesso		per paesi di provenienza							
MEST	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canadà	Stati Uniti	Centro	Brasile	Argentina	Uraguay	Altri Paesi	
Gennaio	5,919	1,343	7,262	5,095	824	187	4,958	32	233	491	18	_	
Pebbraio	2,499	3,144	5,643	2,001	498	154	1,802	_	-116	405	14	8	
Marzo	4,829	4,283	9,112	3,779	1,050	36	3,124	14	369	1,239	56	5	
Totale 1 trim.	13,247	8,770	22,017	10,875	2,372	877	9,884	32	718	2,135	88	13	
prile	4,661	2,795	7,366	3,371	1,290	40	2,482	76	578	1,407	58	20	
daggio	5,771	6,987	11,758	4,196	1,575	28	3,526	101	246	1,522	46	2	

⁽¹⁾ Cifre provvisorie.

II. Emigrazione non transoceanica.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI NON TRANSOCEANICI DISTRIBUITI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

	Marocco in paesi	23 21	30 33	22 15	75 69	20 75	21 32	1 25 12	99 6	3 141 188
	sisinuT	339	231	279	848	255	260	374	888	1,738
	Algeria	9	52	99	158	86	74	42	202	860
	Egitto	40	64	88	193	06	85	54	655	492
	Титећія	1	30	42	25	50	34	18	102	174
NE	Romania	48	75	26	149	28	15	13	99	909
012	Bulgaria	ļ	118	1	12	15	12	10	87	49
NA	Albania	85	76	79	287	130	160	380	670	907
TI	Grecia	80	61	72	916	52	30	14	96	319
ES	Spagna e Portogallo	4	49	59	152	78	22	49	185	834
ID	RissuR	es	ox	က	2	2	-	6	18	183
I D	Svezia e Norvegia	1	1	4	4	4	00	1	19	83
STATI DI DESTINAZION	Gran Bretagna e Irlanda	322	357	238	917	354	275	170	199	1,716
CO	Olanda	=	14	17	43	21	15	6	45	87
	Lussemburgo	31	35	4	107	46	37	31	114	122
	Belgio	24	27	34	8	41	32	23	96	181
	Germania	09	101	88	255	79	20	49	178	488
	Austria	61	102	F	540	96	83	88	508	208
	Svizzera	1,853	1,993	2,716	6,562	2,723	2,041	2,006	6,770	13,832
201	Francia e Principato tosanom ib	7,841	6,639	13,002	30,482	16,621	9,374	8,713	84,708	65,190
	TOTALE	10,922	12,989	16,972	. 40,883	20,864	12,702	12,097	45,663	88,546
ANNO 1920	MESI	Gennalo	Febbraio	Marzo	Totale 1 trimestre	Aprile	Maggio	Giugno	Totale 2 trimestre	Totale 1 semestre

AVVERTENZA. — I dati raccolti nella presente tabella hanno un valore di approssimazione. Non essendo ancora completa l'orassere data una statistica dell'emigrazione non transoceanica corrispondente, per criteri, a quella dell'emigrazione transoceanica. Diatra parte, assumendo i dati dei passaporti per emigranti rilasciati nel Reuno come statistica dell'emigrazione transoceanica, nica, si ha una statistica dell'emigrazione prontario dell'emigrazione non transoceanica, nica, si ha una statistica dell'emigrazione non transoceanica, prott per emigranti non solo sia la prova di una debiharata intenzione di emigrane, ma di un espatrio effettivo. La presente tabella, allo socro di dare una rappresentazione approssimativa del valore reale del movimento emigratorio nen transoceanico, è stata costruita usufruendo, in quanto era possibile, della rilevazione diretta degli espatri effettivi fatta dagli Uffici di frontiera e da in passaporti per emigranti in base alla supposizione, che coloro, i quali, dopo ottenuto il passaporto per un paese non transoceanico, di fatto non espatriano, rappresentino, in media, il 15 per cento.

Massime di giurisprudenza

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

 — 1º dicembre 1919. — Commissariato dell'emigrazione (per Quartana Nicolò) c. Cyp. Fabre.

Reiezione allo sbarco = Onere della prova = Responsabilità del vettore (Art. 24 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

L'emigrante, che promuove contro il vettore l'azione di risarcimento dei danni per l'avvenuta sua reiezione allo sbarco per deficienza fisica, non ha l'onere della prova, che prima dell'imbarco il vettore conosceva tale motivo di reiezione.

2. — 1º dicembre 1919. — Commissariato dell'emigrazione (per Rignanese Pasquale) c. Norddeutsche Lloyd.

Reiezione allo sbarco - Debolezza di mente - Responsabilità del vettore (Art. 24 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

L'espressione « debole di mente » (feeble minded), usata dalla legge sull'immigrazione degli S. U. d'A., significa non un individuo affetto da malattia mentale, ma una persona di intelligenza tarda ed incapace ad abituarsi alla vita in un ambiente diverso da quello nativo per lingua e per costumi.

— 1º dicembre 1919. — Commissariato dell'emigrazione (per Silvestri Antonio) c. Lloyd Italiano.

Reiezione allo sbarco - Condanne per lesioni e per esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Turpitudine morale - Responsabilità del vettore. (Art. 24 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

I reati di lesione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni rientrano nella categoria dei reati involgenti turpitudine morale, che la legge sull'immigrazione degli S. U. d'A. contempla fra i motivi di esclusione.

4. — 3 dicembre 1919. — Commissariato dell'emigrazione (per Pizzuti Nicola) c. White Star Line.

Reiezione allo sbarco - Dichiarazione dell'emigrante nel foglio di interrogatorio - Responsabilità del vettore. (Art. 24 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

La dichiarazione dell'emigrante (nella specie: di possedere 25 dollari) raccolta nel foglio di interrogatorio, che il veftore compila in obbedienza

all'art. 12 della legge americana sull'immigrazione del 1917, non costituisce prova sufficiente che il vettore abbia diligentemente indagato circa l'ammissibilità di un lavoratore nel paese di immigrazione.

— 3 dicembre 1919. — Commissariato dell'emigrazione (per Cottone Carmelo) c. Lloyd Sabaudo.

Reiezione allo sbarco - Deficienza - Successiva dichiarazione di abilità al servizio militare nel Regno - Irrilevanza - Responsabilità del vettore.

Il vettore per accertare l'idoneità dell'emigrante ad essere ammesso nel paese di immigrazione (nella specie: Stati Uniti d'America) deve informare le sue indagini ai criteri praticati dalle autorità di visita del paese di immigrazione.

Per « deficiente » le autorità americane non intendono persone affette da vera e propria malattia mentale, ma chi per intelligenza troppo poco sviluppata è disadatto al lavoro.

La circostanza che l'emigrante respinto allo sbarco per deficienza sia stato utteriormente dichiarato abile al servizio militare nel Regno durante la guerra non esclude la responsabilità del vettore.

6. — 3 settembre 1919. — Commissariato dell'emigrazione (per Iacobbe Nicola) c. Italia.

Reiezione all'imbarco - Tracoma - Momento di perfezione del contratto di trasporto emigratorio - Responsabilità del vettore - Liquidazione dei danni.

Il contratto di trasporto emigratorio si perfeziona col rilascio del biglietto e non è subordinato alla condizione dell'ammissione dell'emigrante all'imbarco.

Il vettore deve prestare la diligenza richiesta nell'esercizio del suo speciale commercio per conoscere le cause che normalmente impediscono agli emigranti di raggiungere il paese di destinazione.

La liquidazione dei danni dovuti dal vettore per reiezione all'imbarco è da farsi con criteri stabiliti dalla legge per il caso di reiezione allo sbarco.

7. — 11 dicembre 1919. — Transatlantica Italiana c. Navarria Anna.

Mancato imbarco - Responsabilità del vettore - Liquidazione dei danni.

Il vettore è tenuso al risarcimento dei danni verso l'emigrante che non potè essere imbarcato, anche se il mancato imbarco sia dipeso da caso fortuito.

8. — 11 dicembre 1919. — Transatlantica Italiana c. Navarria Anna.

Mancata partenza - Responsabilità del vettore.

La circostanza che la partenza dei piroscafi sia ritardata o mancata per caso fortuito non esclude la responsabilità del vettore.

- 11 dicembre 1919. Commissariato dell'emigrazione (per Di Piero Pietro) c. Lloyd Italiano.
- Reiezione allo sbarco = Condanne implicanti turpitudine morale = Riabilitazione = Responsabilità del vettore. (Art. 24 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

Agli effetti della legge americana sull'immigrazione la riabilitazione da condanne implicanti turpitudini morali non toglie a tali condanne il carattere di causa di reiezione.

10. — 17 dicembre 1919. — Cyp Fabre c. La Barbera Nunzia.

Trasporto di emigranti - Atto di commercio - Applicazione della legge commerciale in materia di prescrizione - Minori. (Art. 916 Codice di commercio).

Il contratto di trasporto emigratorio è un atto di commercio per il vettore, nonostante che norme di ordine pubblico regolino le condizioni di esercizio dell'industria e del trasporto degli emigranti.

In mancanza di norme della legge speciale sull'emigrazione si deve far ricorso al sistema del diritto commerciale.

Conseguantemente la prescrizione dell'azione di responsabilità contro il vettore corre anche contro i minori.

11. — 17 dicembre 1919. — La Veloce c. Facchino Andrea.

Emigrante deportato dal paese di immigrazione per tubercolosi = Responsabilità del vettore. (Art. 24 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

La responsabilità del vettore per reiezione dell'emigrante presuppone la preesistenza all'imbarco delle cause che provocano una legittima reiezione e la normale previdibilità di esse al momento del rilascio del biglietto.

Non vi è responsabilità del vettore per reiezione nel caso di un emigrante deportato dal paese di immigrazione per tubercolosi, se tale malattia non fu rilevata dalla Commissione sanitaria di visita all'imbarco nè dalla Commissione di visita allo sbarco.

12. -- 17 dicembre 1919. - Italia c. Di Mundo Rosa.

Figlia maritata - Ricorso presentato dal padre - Inammissibilità.

Il padre, quando non è munito di regolare procura, non ha veste per la rappresentanza giudiziale della figlia maritata.

L'utile gestione è un negozio giuridico che non può trovare applicazione nel campo del diritto processuale.

VARIE

Sulla organizzazione internazionale del lavoro, l'on. A. Thomas. direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, ha tenuto il 16 maggio in Roma, alla presenza del Re d'Italia e dei membri del Consiglio della Società delle Nazioni, una conferenza, nella quale ha precisato gli scopi che si propongono i due organi internazionali creati dalla Lega delle Nazioni: la Conferenza e l'Ufficio internazionale del lavoro. L'onorevole Thomas, dopo aver ricordato l'indirizzo che già prendevano gli accordi internazionali in tale materia prima della guerra, ha illustrato i vantaggi che la Lega delle Nazioni si ripromette col nuovo istituto, che nella prima Conferenza tenuta a Washington ha già dato notevoli segni di vita. La Conferenza che si rinnirà a Genova il 15 giugno si occuperà dei problemi attinenti ai lavoratori del mare. D'accordo, poi, con l'Istituto internazionale di agricoltura, si sta preparando una successiva conferenza per i problemi del lavoro agricolo.

Una Commissione di statistica internazionale sarà istituita, in seguito a deliberazione presa dal Consiglio della Società delle Nazioni nella seduta del 20 maggio a Roma. La Commissione sarà composta di delegati dell'Ufficio internazionale del Lavoro, dell'Istituto internazionale di agricoltura, dell'Ufficio internazionale di statistica commerciale e di alcune personalità competenti. La Commissione potrà, inoltre, aggregarsi, in qualità di mem-

bri, uomini di Stato, di cui ritenga necessaria la collaborazione.

Rivista di diritto, politica e statistica dell'emigrazione è il iltolo di una rassegna, che a cura del
Commissariato generale dell'emigrazione sarà pubblicata come supplemento periodico al Bollettino. La
nuova pubblicazione è destinata ad
essere una ordinata raccolta di studi giuridici ed economici intorno al
fenomeno dell'emigrazione, di cui il
Bollettino intende essere il notiziario essenzialmente pratico ed
informativo.

Il pane a prezzo ridotto in Francia è concesso ad alcune categorie di persone, indicate nell'art. 5 del decreto 10 marzo 1920. Le disposizioni di tale decreto hanno un carattere generale e sono, in mancanza di un testo contrario, applicate a tutti coloro che risiedano in territorio francese, compresi quindi gli stranieri.

Per una legislazione sul lavoro in Svizzera. Dopo l'esito del referendum popolare, che, con lieve maggioranza, respinse la legge 27 giugno 1919 sulla regolamentazione del lavoro, quale era stata adottata dall'assemblea federale, il Consiglio federale, considerando che i resultati del referendum non potevano interpretarsi in senso contrario, in linea di principio, ad un provvedimento legislativo sulla materia, ha incaricato il Dipartimento dell'economia pubblica di preparare tre progetti di legge. Il primo avrà per iscopo la

creazione di un Ufficio del lavoro, che è indispensabile per la sistemazione del lavoro e per regolare la istituzione di Uffici di conciliazione. Il secondo provvederà a stabilire i salari minimi nel lavoro a domicilio. Il terzo introdurrà il principio del contratto collettivo.

In Tunisia si rileva un notevole afflusso di capitali italiani. L'incremento della Tunisia, con conseguente bisogno di mano d'opera, accresce la domanda di immigrazione italiana, sia metropolitana che libica, che sono le sole possibili e rispondenti alle esigenze del paese.

L'opportunità di estendere alla Tunisia la legislazione francese sui Sindacati, fu, secondo la stampa tunisina, riconosciuta, su proposta del Residente generale, dal Presidente del Consiglio dei Ministri francese, che, all'uopo, ha invitato il Residente generale a preparare un progetto in proposito.

Della deficienza di mano d'opera in Tunisia si occupa la Tunisic Française rilevando, che nel 1914 il totale degli operai impiegati nelle miniere e nei giacimenti fosfatiferi era di 20,000 mentre oggi arriva solamente alla cifra di 12,000 operai. Si ha pertanto una mancanza di 8000 operai (più precisamente: 2000 europei e 6000 indigeni), ai quali occorre aggiungere 2000 operai per lavori agricoli. A questo deficit di 10,000 operai si penserebbe di rimediare, secondo quanto afferma il giornale, con l'importazione di mano d'opera gialla o nera delle colonie francesi.

A Casablanca (Marocco) si sono riaperte le scuole Italiane. Si prevede che nell'anno 1920-1921 gli iscritti alle scuole italiane saranno in gran numero.

Operai polacchi in Germania, Sono in corso, secondo l'Industrie Zeitung, trattative tra il Governo germanico e quello polacco circa la « fornitura » da parte di quest'ultimo, di trentamila cosidetti operai di stagione (Saisonarbeiter) per il corrente anno. Il Governo polacco pretenderebbe speciali garanzie da parte di quello tedesco, per la tutela degli emigranti polacchi, i quali, per il tempo della loro dimora in Germania, dovrebbero essere sotto la protezione particolare delle loro autorità consolari.

Per la crisi degli alloggi il Governo jugoslavo ha prescritto misure restrittive contro il soggiorno permanente di stranieri che non possono dimostrare di avere abitato il paese prima della guerra. A tutti gli stranieri indistintamente che giungono in Jugoslavia, anche per breve permanenza, è fatto obbligo di presentarsi subito alle autorità di polizia per denunciare il loro arrivo e ottenere il permesso di soggiorno.

In Epiro la possibilità di collocamento di mano d'opera italiana, secondo recenti informazioni, non presenta, per ora, prospettive favorevoli. L'industria della conciatura delle pelli, le sartorie e le calzolerie sono in crisi; quella dei latticini soffre pel difetto di mezzi di comunicizione e dei frigoriferi indispensabili. L'industria della fabbricazione dell'olio d'olivo manca degli impianti necessari che nelle attuali condizioni nessuno vuole intraprendere.

L'abolizione del divieto di immigrazione degli analfabeti, ossia l'abrogazione del cosidetto literary test sarà chiesta al Congresso degli Stati Uniti d'America dall' « Inter racial Council», rilevandosi che tale divieto è di grave danno alle in-

dustrie. Si è calcolato che queste manchino attualmente di cinque milioni di operai non specializzati, i quali non possono essere forniti che dall'estero. Si è inoltre proposto la creazione di un Ufficio federale d'assimilazione per facilitare la distribuzione e l'impiego degli immigrati. Il senatore Lodge, per analoghi motivi, ha proposto un emendamento alla legge sull'immigrazione, allo scopo di permettere l'ammissione agli Stati Uniti di stranieri raccomandabili, a condizione però che gli emigranti si americanizzino per impedire loro di lasciarsi convincere dalle teorie bolsceviche. Il senatore Lodge ha dichiarato che la penuria attuale della mano d'opera disturba ed ostacola, fino ad arrestarla. l'industria americana.

Una associazione « Italia: Argentina » si è costituita a Roma con lo scopo di « svolgere una costante ed assidua opera intesa a stringere i rapporti che legano l'Italia e l'Argentina ed a promuovere di conseguenza, con i mezzi più adatti, una più intima unione dei due paesi ». Il Comitato d'onore di tale Associazione è presieduto da S. E. l'onorevole Dante Ferraris, ed il Comitato di direzione dal comm. professor Arnaldo Zocchi.

«Italia-Argentina» è il titolo di una nuova Rivista, che si propone un più sostanziale affratellamento dell'Italia e dell'Argentina ed il riconoscimento dei diritti acquisiti dalle collettività italiane residenti in Argentina.

Nelle scuole dell'Uruguay, secondo una statistica della Direzione generale di statistica di tale Stato (nov. 1919), gli alunni figli di cittadini italiani iscritti nell'anno 1916 raggiunsero la cifra di 15,268 sul totale di 111,412 iscritti, di cui 65,141 uruguaiani.

Il Cile ha stipulato una convenzione con la «Transatlantica Italiana» per l'esercizio di una linea diretta di navigazione dall'Italia all'Oceano Pacifico con capolinea Genova e Valparaiso.

I coloni giapponesi attualmente residenti nello Stato di San Paolo sommano, secondo l'Estado di San Paolo, a circa 40,000. Una missione di industriali, commercianti e scienziati giapponesi, secondo lo stesso giornale, si recherà a visitare gli Stati del Matto Grosso e del Goyaz, nei quali intende fare acquisto di grandi estensioni di terreni minerari, per istallarvi poi dei nuclei di lavoratori della propria razza.

Un Commissariato di immigrazione, secondo il Diario Popolare, sta per essere istituito dal Governo brasiliano. Tale Ufficio dovrebbe disimpegnare le sue funzioni anche in Europa nei paesi ove maggiormente si accentua la corrente emigratoria.

Il Governo australiano tende ad incoraggiare l'immigrazione di elementi « desiderabili », utili in quelle regioni in cui è difetto di popolazione. All'uopo i locali uffici doganali hanno informato che, purchè i viaggiatori dall'Italia siano muniti di regolare passaporto rilasciato dal Governo, italiano, godano buona salute e non diano timore di cadere a carico dell'assistenza pubblica, non viene loro imposta alcuna restrizione per lo sbarco in Australia.

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

R. Decreto 28 marzo 1920, n. 539, che autorizzza il Commissariato generale dell'emigrazione a fornire temporaneamente alle autorità del Regno competenti i moduli necessari per il rilascio dei passaporti per l'estero ai cittadini che sono considerati o si presumono emigranti (Gazzetta Ufficiale, 11 maggio 1920, n. 111).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 15 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36, portante norme per il rilascio dei passaporti;

Visto il regolamento della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Riconosciuta la impossibilità materiale di avere per qualche tempo una sufficiente quantità di libretti per passaporti da distribuirsi alle autorità del Regno;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla distribuzione alle autorità competenti di speciali moduli stampati per i passaporti per l'estero da rilasciarsi a cittadini che si considerano o si presumono emigranti;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Commissariato generale dell'emigrazione è autorizzato, fino al 30 giugno 1920, a fornire alle Autorità del Regno competenti i moduli necessari per il rilascio del passaporto per l'estero ai cittadini che sono considerati o si presumono emigranti, in deroga al modello stabilito dal Regio Decreto 31 gennaio 1901, n. 36.

Ordiniamo che il presente decreto munito dal sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 28 marzo 1920. VITTORIO EMANUELE

NITTI.

Visto: Il guardasigilli: MORTARA.

R. Decreto 8 aprile 1920, che istituisce presso il Commissariato generale dell'emigrazione una Commissione per le assicurazioni sociali degli emigranti italiani all'estero.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA.

Visto il Testo Unico della legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il Regolamento per la tutela giuridica degli emigranti approvato con R. D. 28 agosto 1919, n. 1643;

Ritenuta l'opportunità di istituire una Commissione per il coordinamento dell'azione degli Uffici od Enti, che ha relazione con il trattamento fatto all'estero agli emigranti italiani ed ai loro aventi diritto in materia di assicurazioni sociali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto coi Ministri dell'Interno e dell'Industria, Commercio e Lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituita presso il Commissariato generale dell'emigrazione una Commissione per le assicurazioni sociali degli emigranti italiani all'estero.

La Commissione è incaricata:

- a) di studiare e proporre gli opportuni coordinamenti nell'azione dei diversi Uffici od Enti, che si riferisce ai rapporti costituitisi all'estero in materia di assicurazioni sociali e di assistenza medica ed ospedaliera a beneficio di emigranti italiani o di loro aventi diritto;
- b) di esaminare le questioni concernenti l'assicurazione presso gli Istituti italiani, secondo le leggi italiane, degli operai nazionali che emigrano in paesi ove non esistono leggi di assicurazioni sociali o dove i lavoratori italiani ed i loro aventi diritto siano esclusi in tutto od in parte dal godimento dei benefici delle leggi locali;
- c) di dare parere sulle clausole dei progetti di trattati di lavoro che si riferiscono alle assicurazioni sociali;
- d) di preparare i progetti di regolamenti esecutivi previsti dai trattati di lavoro in materia di assicurazioni sociali;
- e) di proporre gli eventuali provvedimenti, connessi con il trattamento stabilito per gli stranieri dalle leggi italiane, per quanto si riferisce al trattamento fatto agli emigranti italiani ed ai loro aventi diritto nell'applicazione delle leggi di assicurazioni sociali nei paesi esteri.

- Art. 2. La Commissione è presieduta dal Commissario generale dell'emigrazione e ne fanno parte:
- a) il Direttore generale del Lavoro e della Previdenza sociale, il Direttore generale del Collocamento e della Disoccupazione, il Direttore generale del Credito e il Direttore dell'Ufficio Attuariale per il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro, o i loro delegati;
- b) il Direttore generale degli Affari privati e il Direttore generale degli Affari politici per il Ministero degli Affari Esteri, \bar{o} i loro delegati;
- c) il Direttore generale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, o il suo delegato, per la parte concernente l'assistenza medica ed ospedaliera;
- d) il Commissario dell'emigrazione Capo del Servizio 3º (Ufficio di Studi legislativi, Contenzioso e Statistica), e il Commissario dell'emigrazione Capo del Servizio 2º (Assistenza e tutela degli emigranti all'estero);
- e) il Direttore generale della Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali e il Direttore generale della Cassa Nazionale di Assicuzione per gli infortuni sul lavoro.

Le mansioni di Segretario della Commissione sono disimpegnate dal funzionario designato dal Commissario generale dell'emigrazione.

- Art. 3. Le spese necessarie al funzionamento della Commissione sono poste a carico del Cap. 6 del Bilancio del Fondo per l'emigrazione.
- **Art. 4.** Il Commissario generale dell'emigrazione è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà presentato alla-Corte dei Conti per la necessaria registrazione.

Bato a Roma, addi 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE,

NITTI - DANTE FERRAPIS.

Visto: Il Guardasigilli: MORTARA.

ATTI PARLAMENTARI

RISPOSTE SCRITTE

Camera dei Deputati

Salvemini: Ostacoli all'emigrazione (Atti Parl. - C. D. - Disc. tornata 5 maggio 1920, pag. 1922).

Al presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri. «Per conoscere se il Governo è disposto finalmente ad ammettere che il proletariato italiano deve godere liberamente di quel «diritto di andare e venire» che è elemento essenziale della libertà individuale; che perciò chi desidera di emigrare non deve essere limitato in tale suo diritto dall'ostruzionismo del Commissariato dell'emigrazione, che ritarda per periodi tunghissimi il rilascio dei passaporti; che, in generale, debbono essere rimossi quegli ostacoli all'emigrazione, che non esistevano prima dell'agosto 1914 e che, mantenuti tuttora, contribuiscono, specialmente nelle Puglie, ad aggravare la disoccupazione e a rendere più difficili le condizioni dell'ordine, o meglio, del disordine pubblico».

Risposta. — Il Governo, cessate le ostilità, non ha tardato un momento a togliere le limitazioni, che durante la guerra, per evidenti esigenze militari, erano state poste alla libertà di espatriare per i cittadini di qualunque classe. In materia di emigrazione i principi vigenti, a cui si uniformano gli organi preposti ai relativi servizi, sono ispirati al massimo rispetto per la libertà individuale. Chiunque desidera di andare all'estero per ragioni di lavoro è libero di espatriare, a suo rischio e pericolo. Soltanto quando si tratta di arruolamenti collettivi di mano d'opera italiana per lavori da farsi all'estero, il Commissariato, nell'interesse degli stessi emigranti, nel dare l'autorizzazione a procedere in territorio italiano all'accaparramento di lavoratori italiani, ha cura di vigilare che le condizioni di lavoro fatte ai nostri operai offrano le necessarie garanzie. Si tratta di evitare il frequente pericolo che lavoratori italiani attratti da promesse vaghe ed illusorie si trovino poi all'estero in condizioni di inferiorità rispetto alla mano d'opera locale e talora dover essere rimpatriati a spese dello Stato, Esercitare questa necessaria vigilanza sullo spostamento collettivo di mano d'opera italiana è per il Commissariato generale dell'emigrazione un obbligo stabilito dalle leggi vigenti. Se ciò non facesse verrebbe a mancare il mezzo più efficace per conseguire così dagli imprenditori stranicri come dai Governi esteri un trattamento giuridico ed economico dei nostri emigranti, che dia le necessarie garazzie. L'emigrazione non si può considerare soltanto sotto l'aspetto di uno sfollamento della mano d'opera esuberante all'interno. La massa degli emigranti è una parte della nazione, che, se deve trovare fuori dei confini i mezzi di vivere, ha interesse e diritto ad essere protetta e salvaguardata in tale sua distribuzione nei diversi paesi esteri per sottrarsi ai pericoli di sfruttamento.

Per ciò che in particolare riguarda le Puglie, è assolutamente insussistente che la disoccupazione sia dovuta a limitazioni all'emigrazione dipendente da leggi o da autorità italiane; nessun ostacolo è posto dal Commissariato generale dell'emigrazione al diritto individuale di emigrare. Il rilascio del passaporto è di competenza delle autorità locali che hanno precise istruzioni di osservare rigorosamente le disposizioni vigenti, secondo le quali i passaporti devono essere rilasciati con la massima sollecitudine.

Ma nell'esaminare la questione prospettata dall'on interrogante è necessario tenere conto che per andare all'estero non è sufficiente essere in possesso del passaporto italiano richiesto sia dalle nostre leggi, sia dalle autorità dei paesi di destinazione, ma è altresi necessaria l'autorizzazione ad entrare, rilasciata dal Console del paese estero, in cui il cittadino italiano vuol recarsi. La libertà di emigrare, dalla nostra legge, non può passare sopra ai divieti di immigrare, posti dalle leggi e dalle Autorità straniere. Ora, nell'attuale momento, quasi tutti i paesi esteri esercitano rigorosamente questo diritto di disciplinare e limitare l'immigrazione degli stranieri.

A questo riguardo, il nostro Commissariato generale dell'emigranozie si è particolarmente interessato per ottenere dai Consoli in Italia dei diversi paesi una maggiore facilità e speditezza nelle pratiche per la concessione del visto ai passaporti, ispirato, come esso è, al dovere di non esercitare veruna azione diretta ad ostacolare il libero movimento dell'emigrazione, ma di favorirlo in quanto esso riesce di vantaggio agli interessi della Nazione e a quelli degli emigranti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Buggino: Pratiche per l'amnistia relativa ai renitenti di leva in Buenos Aires. (Atti Parl. - C. D. - Disc. - Tornata 7 maggio 1920, pagina 2030).

Al ministro degli affari esteri. « Per sapere con quale criterio il Regio Consolato Italiano in Buenos Aires faccia pagare dai 18 a 20 pezzi carta (pari, al cambio d'oggi a circa 200 lire) ai renitenti di leva per l'espletamento delle pratiche d'amnistia e se non ritenga, di fronte al caso di molti italiani che per non aver tale somma disponibile, si trovano nella dolorosa situazione di dover rinunziare al beneficio dell'amnistia, di emanare disposizioni atte ad eliminare questa disparità di trattamento tra chi possiede e chi non ha nulla».

Risposta. — Per le disposizioni del decreto di amnistia del 2 settembre 1919,e la circolare 447, i renitenti debbono provare la loro residenza transatlantica ed i motivi del mancato rimpatrio durante la guerra. Questa prova è fatta con un atto di notorietà la cui copia è inviata all'avvocato militare per far luogo all'applicazione dell'amnistia. La tassa percepita per tale atto in base alla tariffa consolare (articoli 7 e 14) è di 36 lire oro pari a pesos 18. Altri due pesos pagano i renitenti per la visita medica.

Il Regio Console generale in Buenos Aires assicura di aver rilasciato tali atti gratuitamente agli indigenti. Ad ogni modo sono state impartite istruzioni perchè si applichi con larghezza la gratuità degli atti necessari alla regolarizzazione della situazione militare.

> Il Sottosegretario di Stato Sforza.

FACTA: Rimpatrio dei disertori residenti all'estero. (Atti Parl. - C. D. - Disc. tornata 7 maggio 1920, pag. 2033).

Ai ministri della giustizia e degli affari di culto e della guerra. a Per sapere se non ritengano opportuno prorogare fino al 31 marzo 1920 il termine stabilito dal decreto 2 settembre 1919 per la presentazione dei disertori residenti all'estero ad un'autorità militare o consolare italiana onde poter rimpatriare entro il 31 marzo 1920; e ciò per ovviare alla inesatta interpretazione data da parecchi consoli italiani i quali ritennero sufficiente la presentazione in Italia entro il 31 marzo stesso (senza che occorresse quella imposta pel 31 dicembre innanzi alle autorità militari e consolari) e crearono così ai rimpatriati una posizione illegale che determina il loro arresto, una lunga detenzione preventiva e un procedimento penale anche per coloro che possono pienamente giustificare la loro condotta per mancata risposta all'appello pel servizio militare».

Risposta. — La data del 31 marzo scorso, che era stafa fissata per il rimpatrio di quei renitenti e disertori che intendevano fruire dell'indulto, è stata prorogata al 31 maggio venturo con circolare numero 174 del 18 marzo scorso. Non è stato invece prorogato il termine d'obbligo per la presentazione dei disertori alle autorità consolari (2 dicembre 1919); perchè questo termine era contenuto nel decreto stesso di amnistia ed indulto del 2 settembre 1919. Siccome però, d'accordo con i Ministeri degli affari esteri e della giustizia, si stanno raccogliendo i dati per decidere se e quali provvedimenti possano eventualmente essere adottati per evitare il rimpatrio di coloro che non hanno più obblighi di servizio militare e che hanno diritto all'indulto, si esaminerà anche in pari tempo se convenga, ed in qual forma, prorogare il termine già fissato per la presentazione ai consoli, tenendo nel debito conto che esso era stabilito da un vero e proprio decreto di amnistia

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 7 aprile 1920 n. 15

Norme per l'applicazione del Decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1093 sui passaporti agli emigranti.

Alle RR. Autorità diplomatiche e consolari e per notizia: Ai Funzionari dell'Émigrazione e agli Istituti privati di assistenza agli emigranti.

In conformità delle istruzioni impartite alle Autorità Prefettizia del Regno con la Circolare N. 38870 del 9 agosto 1919, circa l'applicazione del D. L. 18 maggio 1919, n. 1093 ed a seguito del telegramma del Commissariato generale dell'emigrazione n. 38871 dell'8 settembre 1919, partecipo alle SS. LL. quanto segue.

I passaporti, rilasciati, rinnovati o vidimati all'estero a cura delle R. Autorità diplomatiche o consolari, sono soggetti alle stesse tasse pagate nel Regno, con la differenza che le tasse stesse debbono essere pagate in lire oro.

I passaporti degli emigranti sono soggetti alla tassa di L. 2 se si tratta di rilascio o di rinnovazione; e di L. 1 se si tratta di vidimazione, e cioè: cambiamento di destinazione.

Sono soggetti alla tassa di L. 25 i passaporti rilasciati agli altri cittadini.

Per emigranti, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto, si debbono intendere coloro i quali non possano provare di essere notoriamente professionisti, industriali, commercianti o viventi di rendita.

La tassa di L. 25 è dovuta all'Erario; e quelle di L. 2 o di L. 1 spettano al Fondo per l'emigrazione.

Tutti i passaporti hanno la validità di un anno.

Tutti i documenti richiesti da emigranti, comunque occorrenti pel rilascio, rinnovo o vidimazione, sia in Italia che all'estero, del passaporto, debbono essere rilasciati gratuitamente (per esempio atti di chiamata).

L'importo delle tasse di L. 2 o di L. 1 riscosse per passaporti di emigranti deve essere inviato trimestralmente al Commissariato generale dell'emigrazione mediante chèque o vaglia cambiario.

Le SS. LL. in tale occasione dovranno inviare un elenco nominativo dei passaporti rilasciati, rinnovati o vidimati, con l'indicazione delle tasse riscosse.

Sulle somme destinate al Fondo dell'emigrazione le SS. LL. sono antorizzate a ritenere il 5% come compenso da assegnare all'impiegato addetto al servizio dei passaporti per emigranti; per le somme destinate all'Erario, valgono le disposizioni generali della Tariffa Consolare.

Con l'occasione ritengo opportuno far presente che pel rilascio, rinnovo o vidimazione dei passaporti non è più necessario l'assenso del Commissariato generale dell'emigrazione; e perciò le SS. LL. dovranno rivolgersi direttamente alle Autorità Circondariali di P. S. del Regno, quando occorre il nulla osta previsto dal Decreto 31 gennaio 1901, n. 36.

Raccomando alle SS. LL. l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nella presente Circolare, di cui gradirò un cenno di ricevuta.

Il Ministro:

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 11 aprile 1920 n. 14280

Rapporti col Commissariato.

Ai Presidenti dei Comitati Mandamentali e Comunali di Emigrazione,

Il Testo Unico della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, numero 2205 e il R. D. 28 agosto 1919, n. 1643 sulla tutela giuridica degli emigranti riordinano o estendono, in relazione allo sviluppo conseguito dalla legislazione italiana ed internazionale del lavoro, le attribuzioni che già la legge 31 gennaio 1901, n. 23, affidava ai Comitati Mandamentali e Comunali di emigrazione.

Poiche le anormali condizioni dell'emigrazione durante e successivamente la guerra hanno limitato o interrotto molti rapporti tra:

Comitati e questo Commissariato generale, e i provvedimenti che la legge sancisce in favore degli emigranti richiedono che la funzione direttiva e coordinatrice di questo Commissariato generale si svolga in costante conoscenza delle necessità specifiche dei singoli luoghi d'origine del movimento emigratorio, prego codesto Comitato di volermi informare, con quella frequenza e diffusione che l'argomento richiede, dei problemi e delle necessità pratiche d'assistenza che maggiormente interessano l'emigrazione da codesto Mandamento o Comune, e di favorirmi un breve cenno riassuntivo, preferibilmente accompagnato da dati statistici illustrativi, dell'opera compiuta dal gennaio 1919.

Questo Commissariato generale sarà lieto di offrire, nei limiti della sua competenza, tutto il suo interessamento e il suo aiuto all'azione che svolge codesto Comitato a beneficio degli emigranti.

Il Commissario generale.

DE MICHFILS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 1º maggio 1920 n. 17011

Passaporti per gli emigranti.

Ai Signori Prefetti, Sottoprefetti e Questori Ai Signori Ispettori dell'emigrazione.

Con R. decreto 28 marzo 1920, n. 539, il Commissariato Generale dell'Emigrazione è stato autorizzato a provvedere i moduli speciali per il passaporto da rilasciarsi, conformemente all'art. 15 del T. U. della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, ai cittadini che, a norma delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione, sono considerati o si presumono emigranti.

L'invio dei nuovi modelli del passaporto per emigranti alle Autorità competenti per il rilascio è già in via di attuazione. All'atto del ricevimento di essi, i passaporti per i cittadini che sono o si presumono emigranti, dovranno senz'altro essere rilasciati esclusivamente coi nuovi moduli. Conseguentemente i modelli-libretti, di cui al Regio

decreto 31 gennaio 1901, n. 36, dovranno usarsi esclusivamente per il rilascio dei passaporti ai cittadini non emigranti, per i quali la tassa del passaporto è di L. 25.

Il modello speciale del passaporto per gli emigranti, sottoposto alla tassa di L. 2 devoluta al Fondo dell'Emigrazione, è stato compilato tenendo conto delle speciali esigenze inerenti alla rilevazione dell'espatrio degli emigranti.

Io rivolgo ora viva preghiera alla S. V. perchè voglia raccomandare ai funzionari dipendenti, incaricati del servizio, di curare che tali passaporti sieno riempiti con la massima precisione e completezza e in modo chiaro.

In particolare richiamo l'attenzione sulle seguenti avvertenze:

- 1. Obbligo del passaporto personale. Ogni emigrante maggiorenne deve essere munito di passaporto separato, a lui intestato. Solo
 i minori degli anni quindici possono essere iscritti sul passaporto
 del padre o della madre o del tutore o del fratello maggiore; e per
 essi devono essere date le notizie personali indicate nella pag. 3 del
 modulo.
- 2. Firma del titolare. I passaporti devono portare la firma dei titolari. È pertanto necessario che le Autorità incaricate del rilascio del passaporto, prima della consegna, curino che il titolare del passaporto apponga la sua firma (pag. 2 del mod.); se il titolare si dichiara analfabeta, dovrà esserne fatta menzione.
- 3. Cedole «espatrio» e «rimpatrio». La compilazione delle due cedole, che formano la pag. 7 del modello, deve essere fatta dalle Autorità che rilasciano il passaporto, con la massima precisione e chiarezza, dovendo tali cedole servire alla rilevazione statistica del movimento degli espatri e dei rimpatri degli emigranti.
- 4. Celerità nel rilascio dei passaporti. Il servizio del rilascio dei passaporti esige la massima sollecitudine. Chi vuol esercitare, in conformità alle leggi, il diritto individuale di espatriare, non deve incontrare ostacoli dovuti a lentezze burocratiche. Il passaporto deve essere, di regola, rilasciato entro le 24 ore.

Unisco un esemplare del nuovo modello del passaporto per emi-

Questo Commissariato terrà in particolare considerazione la diligenza e la sollecitudine dimostrata dai funzionari addetti al rilascio dei passaporti.

Gradirò avere un cenno di ricevuta della presente,

Il Commissario generale De Michells.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 1º maggio 1920 n. 17012

Rilevazione dell'espatrio e del rimpatrio di emigranti

- Ai Signori Prefetti e Sottoprefetti delle provincie di confine di terra e di mare.
- Ai Signori Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco e ai confini di terra.

A norma del R. decreto 28 marzo 1920, n. 539, questo Commissariato Generale ha provveduto i modelli speciali per il passaporto da rilasciarsi, in conformità all'art. 15 del T. U. della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, ai cittadini che a norma delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione sono considerati o si presumono emigranti.

Il nuovo modello speciale del passaporto per emigranti contiene due cedole« espatrio» e « rimpatrio», che devono essere staccate dal passaporto dalle Autorità di P. S. di confine o del porto d'imbarco o di sbarco, e trasmesse al Commissariato dell'emigrazione.

Prego, pertanto, la S. V. di dare le opportune istruzione alle Autorità di P. S. di confine e dei porti marittimi perchè provvedano a tale servizio.

Le Autorità di P. S. dei confini di terra o dei porti marittimi, ferme restando le disposizioni generali vigenti circa la vidimazione dei passaporti, devono rigorosamente curare che le persone, munite di passaporto per emigranti, presentino il passaporto sia all'uscita che all'entrata nel Regno. Dal passaporto le stesse Autorità devono staccare, se l'emigrante esce dal Regno, la cedola « espatrio », e se l'emigrante rientra nel Regno, la cedola « rimpatrio ». A tergo della cedola staccata l'Autorità di P. S. deve imprimere il bollo a data, avvertendo di curare che la data del giorno di espatrio o di rimpatrio dell'emigrante risulti chiaramente leggibile.

Le cedole staccate devono essere, accuratamente raccolte e conservate, tenendo distinte quelle degli «espatri» da quelle dei «rimpatri».

Ogni cinque giorni le cedole, così distinte, devono essere trasmesse al Commissariato Generale dell'Emigrazione (Ufficio Statistica) - Roma, in apposite buste, che vengono fornite da questo Commissariato.

Nelle località dei confini di terra, dove non esistono Uffici di P. S. di frontiera, le RR. Guardie di Finanza od i RR. CC. preposti alla vigilanza delle frontiere, dovranno curare che dal passaporto di ogni emigrante, che passa il confine sia per uscire che per entrare nel Regno, sia staccata la corrispondente cedola e provvedere all'invio delle cedole staccate a questo Commissariato Generale secondo le istruzioni che precedono.

È interesse essenziale per questo Commissariato che tale controllo dei passaporti degli emigranti e tale trasmissione delle cedole siano eseguiti con rigorosa esattezza, in quanto da tale servizio dipende l'accertamento del movimento effettivo dell'espatrio e del rimpatrio degli emigranti.

Gradirò avere un cenno di ricevuta della presente con l'assicurazione che quanto in essa è disposto sarà regolarmente eseguito.

Il Commissario generale

DE Michelis.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 11 maggio 1920 n. 21

Arruolamento operai per l'estero.

Agli Istituti privati di tutela dell'emigrazione; Alle Commissioni provinciali di avviamento al lavoro; Alle Commissioni comunati di avviamento al lavoro; Agli Uffici di Zona per il collocamento.

Richiamo l'attenzione di codesto Ufficio sulle disposizioni sancite con il T. U. sulla legge dell'Emigrazione del 13 novembre 1919, numero 2205 e col Regolamento per le leggi sulla tutela giuridica degli emigranti che stabiliscono che nessuno può compiere operazioni, neppure preliminari, dirette ad arruolare operai per lavori da eseguirsi oltre i confini politici o al di là delle acque territoriali del Regno, se non ne abbia ottenuto autorizzazione dat Commissariato generale dell'emigrazione al quale solamente è devoluto l'esame delle offerte di contratto di lavoro.

Tali disposizioni di legge, dirette a disciplinare il collocamento della nostra mano d'opera all'estero tutelando gli emigranti contro eventuali abusi di accaparratori ed esigendo per essi un contratto di lavoro che assicuri le necessarie garanzie, devono essere rigorosamente osservate e fatte osservare. La pratica dimostra con tangibili e recenti esempi che appena nei mercati del lavoro esteri, in base a notizie inesattamente interpretate, si diffonde la opinione che in Italia la mano d'opera si può reclutare senza controllo e senza condizioni, si verifica immediatamente un sensibile ed impressionante ribasso di salario nelle offerte di lavoro, determinandosi in una svalutazione della nostra mano d'opera, con danno gravissimo per gli emigranti e per l'economia nazionale.

A ciò contribuisce l'acquiescenza di alcuni Organi ed Enti che, contrariamente alle disposizioni sancite, si affrettano a favorire arruolamenti non autorizzati da questo Commissariato approvando, o creando del tutto, contratti di lavoro che non tutelano gli interessi degli emigranti perchè non assicurano agli stessi condizioni di lavoro uguali a quelle normalmente praticate.

Nell'interesse della disciplina degli arruolamenti e della tutela degli emigranti faccio appello a codesto Ufficio perchè si attenga afla scrupolosa applicazione delle disposizioni vigenti in materia, solo mezzo per realizzare una seria, costante, efficace tutela dei nostri emigranti.

Prego di accusarmi ricevuta della presente. Con distinta considerazione.

Il Commissario generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 12 maggio 1920 n. 22

Impiego di minorenni in professioni girovaghe e in industrie pericolose e dannose alla salute.

Ai Signori RR. Consoli d'Italia; Agli Ispettori dell'emigrazione all'Estero.

Da notizie indirettamente pervenute al Commissariato, sembra che minorenni italiani emigrati all'estero vengano tuttora impiegati in professioni girovaghe o in industrie pericolose ed insalubri, ad opera di speculatori i quali, in dispregio alla legge, riuscirebbero a perseguire i loro fini, eludendo ogni vigilanza delle Autorità tutorie. Per quanto tali voci non siano state peranco confermate dai no stri rappresentanti all'estero, tuttavia rivolgo preghiera alla S. V. perchè voglia riferirmi con la maggiore sollecitudine se Le risulti che nel territorio di Sua giurisdizione siansi verificate in questi ultimi tempi eventuali trasgressioni alle vigenti disposizioni di legge sul lavoro e per la tutela dei fanciulli a danno dei nostri nazionali.

E poichè la ripresa delle correnti emigratorie può in certo modo favorire l'industria dello sfruttamento dei minorenni, raccomando vivamente alla S. V. di volere al riguardo esercitare la più attiva ed assidua vigilanza, per gli accertamenti di cui all'art. 7 del Regolamento 10 luglio 1901, n. 375 per l'esecuzione della legge sull'emigrazione. Gli Ispettori dell'emigrazione debbono anche procedere a frequenti indagini al riguardo.

Gradirò di essere, di volta in volta, informato circa i risultati che la di Lei vigile ed efficace opera di tutela saprà conseguire nell'interesse dei minorenni emigrati. Resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente e Le porgo la conferma della mia ben distinta considerazione.

Il Commissario generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 20 maggio 1920 n. 23

Passaporti.

Ai signori Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.

Viene segnalato a questo Commissariato generale che talune Autorità circondariali di P. S. sollevano difficoltà nel rilasciare il pas saporto chiesto da cittadini rimpatriati dall'estero per regolare la loro posizione militare, ai sensi del R. Decreto n. 1502 del 2 settembre 1919 che concede amnistia ed indulto per reati militari, pretendendo dagli stessi atti di chiamata, contratti di lavoro, ecc.

Faccio presente alle SS. LL. che, trattandosi di cittadini rimpatriati unicamente allo scopo di cui sopra, i quali hanno la loro stabile dimora all'estero, il passaporto deve essere rilasciato nel minor tempo possibile, senza che occorra l'esibizione di speciali documenti, in guisa che gli stessi possano far ritorno presso la famiglia ed alle loro occupazioni, non appena l'Antorità militare si è pronunziata nei loro riguardi.

Il Commissario generale
De Michelis.

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE.

Pubblicazioni:

- BURCKHARDT W. G.: Auswandern! Aber wohin? Berlin, W. Süsserott, 1919. pag. 16. M. 1.40.
- KAPLUN-KOGAN W. W.: Die jüdischen Wanderbewegungen in der neuesten Zeit (1880-1914). Bonn, A. Marcus und E. Weber, 1919 pag. VIII-80. M. 4.80.
- Freiherr von Plotho S.: Wer kann nach Argentinien auswandern? Aufzeichnungen eines soeben von dort zurückgekehrten Deutschen. II. Aufl. Berlin, W. Süsserott, 1919, pag. 14. M. 1.40.
- Schätzel W.: Internationale Arbeiterwanderungen, ein weltwirtschaftliches Problem des Völkerbundes. Berlin, H. R. Engelmann, 1919, pag. 79.
- Bercovici K.: Dust of New York: stories of immigrant New Yorkers. New York, Boni and Liveright, 1919. 1 vol. di pag. 1x-239. Doll. 1.60.

Articoli di riviste:

- VAUCE PALMER: L'Impero britannico e l'immigrazione asiatica. (Fortnightly Review, fasc. X).
- De Tarli A.: L'immigrazione negli Stati Uniti. (Le Correspondant, 10 novembre 1919).
- FAIRCHILD P. H.: Immigration standards after the war, (The Annals of the American Academy of Political and Social Science, gennaio 1920).
- Kawakami K. K.: Japanese immigration: a study in official documents and statistics. (Japanese Review, gennaio 1920).
- State-aided immigration. (The New South Wales Industrial Gazette, 28 febbraio 1920).
- Mozzicarelli D.: Il nuovo aspetto del problema dell'emigrazione (Vita e Pensiero, 29 febbraio 1920).
- Preziosi G.: Il pericolo del Brasile per la nostra emigrazione. (La Vita Italiana, 15 marzo 1920).

COLONIE E POLITICA COLONIALE.

Pubblicazioni:

- Muir R.: La espansione europea, Traduzione italiana di F. Faruffini. Bari, Laterza, 1919, 1 vol. di pag. vii-255.
- Bonwersch G.: Geschichte der deutschen Kolonien an der Wolga. Stuttgart, J. Engelhorn, 1919. 1 vol. di pag. 132. M. 3.20.
- Lémanon E.: La politique coloniale de l'Italie. Paris, Félix Alcan, 1919, pag. 19-74. Fr. 2.

- Sozialdemokratie und Kolonien. Berlin, Verlag der Sozialistischen Monatshefte, 1919, pag. 72. M. 1.50.
- Perreau-l'radier P. e Besson M.: Les grands problèmes coloniaux. L'effort colonial des alliés. Préface de N. Paul Doumer. Paris, Berger-Levrault, 1919.
- ROMANO S.: Corso di diritto coloniale. Vol. 1. Roma, Athenaeum, 1919.

Articoli di riviste :

- La colonisation des terres dans la Nouvelle Galles du Sud. (Bulletin des Institutions Economiques et Sociales, ottobre 1919).
- ROUSSEAU F.: Emancipation des colonies espagnoles. La Colombie du XVIII² siècle à la mort de Bolivar. (Revue de l'Histoire des Colonies françaises, 4° trimestre 1919).
- La France et le traité de paix avec l'Altemagne. Girault A.: Les clauses coloniales du traité. (Revue d'Economie Politique, novembre-dicembre 1919).
 - LARCHAIN M.: Les colonies devant le Parlement. (L'Europe Nouvelle, 13 dicembre 1919).
 - L. R.: Les colonies de l'Allemagne. (Revue Scientifique, Revue Rose, 20-27 dicembre 1919).
- Leutwein P.: Das portugiesische Kolonialreich in Afrika. (Zeitschrift für Allgemeine und Spezielle Weltwirtschaftslehre, 1° gennaio 1920).
 - Cros 1.: Les Colonies françaises. Les Etablissements français du Pacifique. (L'Ecole, 9 gennaio 1920):
 - LARCHAIN M.: Ce que réclament nos colonies: les chemins de fer. (L'Europe Nouvelle, 17 gennaio 1920).
- Cros L.: Les Colonies françaises. Les Etablissements français de l'Océanie. (L'Ecole, 22 gennaio e 6 e 20 febbraio 1920).
- Les Colonies françaises. Indo-Chine française. (L'Ecole, 27 febbraio 1920).

 LARCHAIN M.; Ce que réclament nos colonies: main-d'œuvre. (L'Europe Nouvelle, 21 febbraio 1920).
- RENIÉ F.: Origines de colonisation. Les Français aux Antilles, les Russes en Sibérie, (Revue Critique des Idées et des Livres, 25 febbraio 1920).
- Turri D.; Come si scrive di colonie italiane. (La Vita Italiana, 15 marzo 1920).
- Stroppa F.: Occorre una coscienza nazionale coloniale. (Rivista Coloniale, aprile 1920).
- FIDEL C.: La nouvelle Allemagne et la question coloniale (Colonies et Marine, aprile 1920).

LAVORO -

Pubblicazioni:

- Prosser J. E.: Piece-rate, premium and bonus. London, William and Norgate, 1919. Sh. 6.
- Hammond M. B.: British labor conditions and legislation during the war.
 New York, Oxford University Press, 1919. 1 vol. di pag. 335.
- DUNCAN C. S.: Commercial research: an outline of working principles. New York, Macmillan, 1920, 1 vol. di pag. 385. — Doll. 2.25.

- PRICE E. M.: Industrial occupations of women. Montreal, Canadian Reconstruction Association, 1920, pag. 86.
- Valdour J.: La vie ouvrière: les mineurs. Observations vécues en 1916. Paris, Rousseau et C.ie, 1919. 1 vol. di pag. 390. — Fr. 4.50.
- Solvay E.: Energétique sociale. La rémunération comparative du capital et du travail. — Bruxelles, Imprimerie F. van Buggenhondt, 1919. In-8, pag. 25.
- BIELSA R.: La culpa de los accidentes del trabajo; su estudio y critica en . la ley argentina. Buenos Aires, Lajouane, 1919. 1 vol. in-4, pag. 167.
- Febenczi E.: Die Abrüstung und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Ungarn. – Tübingen, J. C. B. Mohr, 1919.
- SNOWDEN PH.: Wages and prices. An inquiry into wages system and the relation of wages and prices. — London, Faith P., 1920. 1 vol. in-8, pag. 131. — Sh. 1.6.
- BRETON E.: Les actions de travail. Rennes, Imp. Rennaise, 1919. 1 vol. in-8, pag. x-137.
- CARRÈRE G.: La protection légale de l'ouvrier agricole, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1919, 1 vol. in-8, pag. 123.
- Valdour J.: L'ouvrier espagnol: observations vécues. II. Lille, Giard, 1919. 1 vol. in-16, pag. 395. Fr. 4.
- CLARK A.: Working life of women in the seventeenth century. London, Routledge, 1919. 1 vol. di pag. 342. Sh. 10.6.
- Gompers S.: Labor and the common welfare. New York, Dutton, 1920. 1 vol. di pag. IX-306. — Doll. 3.

Articoli di riviste:

- AXTON E. H.: The juvenile unemployment centre. (Contemporary Review, ottobre 1919).
- Leyes y proyectos sobre trabajo femenino en el Uruguay. (Acción Femenina, novembre-dicembre 1919).
- *** La première Conférence internationale du travail. La Conférence industrielle nationale de Washington. Création et fonctionnement du Bureau international du travail. (Le Correspondant, 25 dicembre 1919).
- Domergue J.: Le salaire minimum. (La Réforme Economique, 5 dicembre 1919).
- Tessier G.: Durée du travail et production. (Revue des Jeunes, 25 dicembre 1919).
- Mercato del lavoro per località. (Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1º gennaio 1920).
- La disoccupazione della mano d'opera in Italia fino al 1º settembre 1919. (Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1º gennaio 1920).
- Conflitti del lavoro. (Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1º gennaio 1920).
- Concordati collettiri di lavoro. (Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1º gennaio 1920).
- Dugé de Bernonville I.: Le travail professionel, la sélection des travailleurs. (Bulletin de la Statistique Générale de la France et du Service d'observation des Prix, gennaio 1920).

FRANCKE E.: Die Organisation der Arbeit in Friedensvertrag und im Völkerbund. (Zeuschrift für Allgemeine und Spezielle Weltwirtschaftslehre, 1º gennalo 1920).

Brousse E.: Les questions sociales, La participation obligatoire des employés et salariés aux bénéfices. (Le Journal des Chambres de Commerce Françaises et Etrangères, 10-25 gennaio 1920).

Le mouvement social à l'étranger. Rapports des travailleurs avec les entreprises qui les occupent. (Documentation Catholique, 17 gennaio 1920).

Pavie A.: La législation internationale du travail. (Revue Critique des Idées et des Livres, 25 febbraio 1920).

La France et le traité de paix avec l'Altemagne: Festy O.: Les clauses ouvrières du traité. (Revue d'Economic Politique, novembre-dicembre, 1919).

Les conflits du travail et leur conciliation en Belgique. (Revue du Travail, 29 febbraio 1920).

Législation internationale du travail. Recommandations de la Conférence Internationale de Washington: Protection des femmes et des enfants contre le saturnisme - Chômage - Réciprocité de traitement des travailleurs Étrangers. (Revue du Travail, 29 febbraio 1920).

The industrial situation: January, 1920: Employment and unemployment. (The New South Wales Industrial Gazette, 28 febbraio 1920).

KIRCHNEY G. W.: Il problema dei disoccupati e la sua soluzione. (Vie Nuove, gennaio-marzo 1920).

Mayor des Planches E. La Conferenza del lavoro in Washington. (Nuova Antologia, 1º marzo 1920).

Notizie sul collocamento della mano d'opera. (Il Mercato del Lavoro, 1º marzo 1920).

Notizie sul mercato del lavoro. (Il Mercato del Lavoro, 1º marzo 1920).

Scioperi e agitazioni. (Il Mercato del Lavoro, 1º marzo 1920).

Notizie statistiche sul collocamento e la disoccupazione. (Il Mercato del Lavoro, 1º marzo 1920).

Il problema del collocamento e della disoccupazione nei vari Stati. (Il Mercato del Lavoro, 1º marzo 1920).

Le marché du travail en Belgique en février 1920. (Revue du Travail. 15 marzo 1920).

Belgique. Les Bourses du travail. Activité en janvier 1920. (Revue du Travail, 15 marzo 1920).

Allemagne, Institution des Conseils d'usine, Réorganisation des Conseils d'ouvriers et des Conseils d'employés, (Revue du Travail, 15 marzo 1920).

Les conflits du travail et leur conciliation en Belgique. Conflits déclarés ou commencés pendant le mois de février 1920. (Revue du Travail, 31 marzo 1920).

Belgique, Activité des Bourses officielles du travail en février 1920, (Revue du Travail, 31 marzo 1920).

Le projet de loi français relatif au règlement amiable des conflits collectifs du travail. (Revue du Travail, 31 marzo 1920).

Le marché du travail en Grande-Bretagne en février 1920. (Revue du Travail, 31 marzo 1920).

Compartecipazione industriale, (La Civiltà Cattolica, 6 marzo 1920).

Vuoli R.: Per una magistratura comunale del lavoro. (Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie, aprile 1920).

Le marche du travail en Belgique pendant le mois de mars 1920. (Revue du Travail, 15 aprile 1920).

Le mouvement symdical en Belgique, (Revue du Travail, 15 aprile 1920). Les grèves et lock-out en Belgique pendant l'année 1919, (Revue du Travail, 15 aprile 1920).

Belgique. Projet de loi instituant la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures. (Revue du Travail, 15 aprile 1920).

France. Traité de travail avec l'Italie. (Revue du Travail, 15 aprile 1920) Italie. Réglementation de la durée du travdil. (Revue du Travail, 15 aprile 1920).

PREVIDENZA SOCIALE.

Pubblicazioni:

Massé D. e Bovier-Lapierre M.: Cours de législation du travail et prévoyance sociale. 8° édition, revue et augmentée. — Paris, Librairie de l'Enseignement technique, 1919. 1 vol. in-8, pag. 479. — Fr. 20.

Articoli di riviste :

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1º gennaio 1920).

Assicurazione obbligatoria contro le malattie. (Bollettino del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1º gennaio 1920).

Categorie professionali e assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la recchiaia. (L'Economista, 22 febbraio 1920).

Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. (Il Mercato del Lavoro, 1º marzo 1920).

Danemark. Assurance contre l'invalidité. (Revue du Travail, 15 marzo 1920).

Allemagne. Organisation de l'assistance en cas de chômage. (Revue du Travail, 15 marzo 1920).

Belgique. Projet de loi sur les pensions de vieillesse (26 mars 1920). (Revue du Travail, 31 marzo 1920).

Italie. Décret-loi du 19 octobre 1919, réorganisant les bureaux de placement et instituant l'assurance obligatoire coutre le châmage. (Revue du Travail, 15 aprile 1920).

VARIA.

Pubblicazioni:

Aronovici C.: Americanization. — St. Paul, W. A. Keller Co., 1919, pag. 84.
— Doll. 0.60.

Almanacco italiano della Tunisia (1920). — Firenze, Bemporad e Figlio, editori, 1920.

Articoli di riviste:

- G. R.: La question des étrangers en Suisse (naturalisation, séjour, etc.).
 (Journal du Droit International, settembre-ottobre-povembre 1919).
- PALMIERI A.: Il clero italiano negli Stati Uniti. (La Vita Italiana, 15 febbraio 1920).
- Speranza G.: Does americanization americanize? (Atlantic Monthly, febbraio 1920).
- Noi: L'Italia tradita in Asia Minore, (La Vita Italiana, 15 marzo e 15 aprile 1920).
- Not: A proposito della crisi libica. Fummo profeti di sventura. (La Vita Italiana, 15 maggio 1920).

Marie Con			DETROITED TO SELECT THE SELECT THE		都在1990年1日日本
20日であります。これが、1000年の大学。				a a series	
	POR THE				
		PARE TO		图	
TEL TIME IS					回的原理的
	SALE BASE				
					The state of the s
II .					
Marie Dat				THE REPORT OF THE PARTY.	
				16 新华岛山	(2) 图 (2) 图
	家居里地震				
14175			The Late	A STATE OF	
	是其他是在	通过和学 公			
	10000000000000000000000000000000000000			是阿里亞語》	
Apple Product	2000			CHALL S	
				在这些情况	
	agnisal resi				
				TEST ME	Her Taylor A.
			A STREET	位, 其实就是由	
全是并加以			国内 国		A PARTIE
	八世 李平文 医			国际社会	
					新发展工作的
			TO THE WAR		
				THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	ALCOHOLD SALTO BEING
		Marie Constitution of the	NAMES OF TAXABLE PARTY.	THE PERSON NAMED IN	STATE OF THE PERSON NAMED IN
I) • Bollettine	o della emigr	azlone » non	si vende al	pubblico in n	umeri separat
I) « Bollettine solo per abbo	o della emigr	azlone » non	si vende al	pubblico in n	umeri separat
Il • Bollettino solo per abbo	onamento, che	costa			umeri separat
Il • Bolletting solo per abbo	onamento, che	costa	si vende al		umeri separat
solo per abbo	onamento, che	costa LE 12 A	LL'ANI	vo —	
solo per abbo	onamento, che	costa LE 12 A	LL'ANI	vo —	
solo per abbo	onamento, che	costa LE 12 A	LL'ANI	generale del	
solo per abbo	onamento, che	costa LE 12 A	LL'ANI	generale del	
solo per abbo	onamento, che	costa LE 12 A	LL'ANI	generale del	
solo per abbo	onamento, che	costa LE 12 A	LL'ANI	generale del	
solo per abbo	onamento, che	costa LE 12 A	LL'ANI	generale del	